

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA “INCORPORATA/
CONTROLLANTE SERVICEIN S.R.L.” NELLA “INCORPORANTE / CONTROLLATA
CLOUD CARE S.P.A.”**

Ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile gli organi amministrativi di Cloud Care S.p.A. (“**Incorporante**” o “**Cloud Care**”) e di ServiceIN S.r.l. (“**Incorporata**” o “**ServiceIN**”) hanno predisposto il seguente progetto di fusione.

1. Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante / Controllata “**Cloud Care S.p.A.**”

Società per azioni con sede in Novara (NO), Via Righi n. 27, capitale sociale di € 1.000.000,00 interamente versato.

L'oggetto sociale è la "produzione, commercializzazione, sviluppo ed assistenza di prodotti informatici, multimediali e di telecomunicazioni, di prodotti hardware, di programmi software, comprensivi di servizi innovativi nel campo della gestione aziendale e dell'informatica;

la creazione e la commercializzazione di applicativi, strumenti tecnologici, apparati hardware e servizi innovativi, volti allo sviluppo e alla gestione di ambienti digitali;

la creazione, la gestione e la commercializzazione di soluzioni digitali innovative in ogni loro forma;

l'organizzazione aziendale, l'analisi e la programmazione di procedure e/o di modelli di business per la creazione e la gestione di aziende digitali;

la creazione, l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisito in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica, alle aziende digitali;

l'ideazione, la realizzazione, la produzione e la commercializzazione di ogni tipo di infrastruttura, apparecchiatura e tecnologia, informatica, telefonica, telematica hardware e software a supporto tecnico e logistico dei servizi forniti;

la fornitura di servizi di call center, nonché di servizi di televendita e tele-promozione, nonché lo sviluppo e la realizzazione di banche dati;

la fornitura di servizi relativi all'attivazione di telefonia fissa e mobile, di servizi di energia elettrica, gas e acqua, con annessa attività di consulenza e di assistenza sia erogati direttamente sia da terze parti;

la fornitura di servizi di postalizzazione elettronica (mail marketing);

la predisposizione di fornitura di servizi di comunicazione attraverso la promozione, vendita o commercializzazione attraverso i propri siti web o in cooperazione con altri siti web e con altri

mezzi di comunicazione a distanza e/o con altre aziende, di servizi e prodotti non soggetti a riserva di legge; la prestazione di servizi di marketing online e offline;

lo sviluppo, la promozione e l'erogazione di servizi di "direct marketing" online e tradizionali, inclusa la creazione e la gestione di banche dati non- che' la realizzazione creativa ed esecutiva dei progetti;

la vendita di spazi pubblicitari online (a titolo esemplificativo banner e formati assimilabili);

la fornitura, la vendita e la gestione di servizi di pubblicità, di promozione e di generazione di contatti a mezzo stampa, radio, televisione, telefono, reti telematiche e ogni altro mezzo d'informazione e di comunicazione.

la creazione, gestione, noleggio e vendita di banche dati, liste di nominativi o anagrafiche; nei limiti posti dalla normativa sulla privacy;

la fornitura, per via tradizionale o telematica, di servizi di informazione economica e commerciale a favore di imprese e di consumatori finali italiani o esteri;

la creazione, lo sviluppo e la gestione, anche per conto di terzi, di siti localizzati su reti telematiche ed in generale ogni tipo di interconnessione fra computer, terminali o altri dispositivi atti alla trasmissione dei dati, inclusi software;

l'attività di creazione, produzione, collocazione e commercializzazione, di materiale, messaggi mezzi di pubblicità e prestazione di servizi in genere complementari e connessi all'attività suddetta nonché' l'attività di procacciamento di affari nell'ambito dei servizi connessi ai sistemi informativi, internet, centri servizi telefonici e telematici, informatici e teleinformatici;

la fornitura di servizi di contact center e back office anche per conto terzi;

l'attività di concessionaria di pubblicità;

l'attività editoriale su supporti cartacei, magnetici, audiotex videotex, internet nonché' la produzione sia diretta che indiretta dei beni descritti sia in Italia che all'estero; attività pubblicitaria e promozionale specializzata attuata anche per vie telematiche quali Internet e intranet;

la produzione, la commercializzazione, al dettaglio ed all'ingrosso, l'import-export, online ed offline, e la promozione sia in proprio che per conto terzi di prodotti informatici, tangibile ed intangibile, realizzazione ed esercizio di siti web per la comparazione di servizi di energia, gas, Internet, mobile, noleggio auto e altri servizi;

l'esercizio diretto del commercio elettronico in tutte le sue forme e a tale riguardo potrà concludere contratti a distanza, potrà detenere, acquistare, vendere permutare spazi pubblicitari; sempre con specifico riferimento all'attività di esercizio del commercio elettronico, la società potrà acquistare e permutare beni e servizi da destinare alla vendita on-line;

costituire o partecipare start-up innovative o aziende a forte vocazione digitale; supporto alle imprese per servizi di marketing operativo in ogni sua forma;

la prestazione di servizi di consulenza nell'ambito amministrativo, organizzativo e gestionale e,

in particolare, la prestazione di servizi amministrativi a favore di imprese ed enti sia privati che pubblici, l'organizzazione sotto il profilo contabile amministrativo e finanziario di imprese ed enti, l'elaborazione meccanografica di dati contabili;

- prestare avalli, fidejussioni, cauzioni, garanzie di altro tipo anche a favore di terzi;*
- assumere obbligazioni sia con privati sia con Istituti di credito, Banche ed Enti pubblici;*
- assumere, sia direttamente che indirettamente, non ai fini del collocamento, partecipazioni in società Enti od imprese italiani ed esteri aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio;*
- svolgere le attività suddette in Italia ed all'estero. Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla Legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico."*

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Novara 02312430032.

Iscritta al R.E.A. di Novara al n.228634.

Società Incorporata / Controllante **"ServiceIN S.r.l."**

Società a responsabilità limitata con sede in Roma (RM), Via Mar della Cina n. 193, capitale sociale a seguito del Conferimento (come definito nel paragrafo 3 che segue) e prima della fusione pari a € 10.014,98 interamente versato.

L'oggetto sociale della Incorporata è:

"- consulenza;

- offerta di servizi di: ricerca e sviluppo, progettazione, commerciali, tecnici, supporto ed assistenza;*
- agenzia e rappresentanza;*
- vendita e distribuzione di prodotti.*

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà avvalersi anche dell'opera professionale e della collaborazione di non soci. Tutte le predette operazioni potranno essere svolte sia in proprio che per conto o commissione di terzi, sia in Italia che all'estero.

La società potrà stipulare accordi e/o convenzioni, in via esclusiva e non, per qualsiasi tipo di servizio inerente all'oggetto sociale, con qualsiasi ente, sia pubblico che privato, e/o ditta, sia nazionale che estera. Potrà partecipare a gare di appalto e licitazioni sia pubbliche che private, con facoltà di appaltare e/o sub-appaltare, anche costituendo con altri soggetti privati e/o giuridici associazioni temporanee d'impresa.

La Società potrà, inoltre, nei limiti previsti dalla legge e purché non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre Società, enti ed organismi in genere, costituiti e/o costituendi, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio. La Società potrà, infine, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di

fideiussioni, di pegni, di ipoteche, e di altre garanzie reali anche a favore e per obbligazioni di terzi, assumere affidamenti, anticipazioni, finanziamenti, aperture di credito, mutui sia chirografari che ipotecari, obbligazioni, emettere cambiali finanziarie) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, rimanendo però espressamente escluso l'esercizio dell'attività di raccolta del pubblico risparmio, l'esercizio del credito e delle attività di intermediazione finanziaria quali il collocamento presso il pubblico di titoli ed obbligazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria, l'assunzione di partecipazioni a fini di collocamento, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.”

Codice fiscale, partita I.V.A e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11242091004.

Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1289207.

2. Statuto della società incorporante

Si allega sub A) lo statuto della Incorporante “Cloud Care S.p.A.” che sarà efficace alla data di efficacia della fusione.

3. Modalità di attuazione della fusione

La fusione sarà attuata mediante incorporazione della Incorporata / Controllante

ServiceIN nella Incorporante / Controllata Cloud Care

Risulta opportuno precisare che la fusione si pone quale passaggio nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale facente seguito agli accordi tra i soci della Incorporata con Cloudcare TopCo Limited (“**Investitore**”) aventi ad oggetto la cessione di una quota di maggioranza della Incorporata all'Investitore o a soggetto designato dall'Investitore con conseguente esigenza di riorganizzare i rapporti partecipativi dei soci e delle aziende controllate e collegate oggetto del perimetro di acquisizione. In tale contesto gli attuali soci di ServiceIN e l'Investitore hanno concordato una precisa strategia di operazioni straordinarie che si perfezioneranno prima dell'atto di fusione e che ne costituiscono presupposto e che di seguito vengono riassunte:

1. conferimento in ServiceIN da parte del socio Andrea Conte della partecipazione pari all'80% detenuta in ComparaSemplice Broker S.r.l. con conseguente controllo totalitario della partecipata, mediante contestuale aumento di capitale sociale riservato allo stesso Andrea Conte per € 14,98 (il “**Conferimento**”); pertanto il capitale sociale di ServiceIN *post* Conferimento è pari ad € 10.014,98 ed i soci avranno le seguenti quote partecipative: Conte Andrea il 52,072%, Pinci Stefania il 15,976%, Conte Nicolò il 15,976%, Conte Eleonora il 15,976%;
2. acquisizione da parte di ServiceIN delle partecipazioni di minoranza detenute dai Sigg.

Russo Marianna e Galano Raffaele in Cloud Care, realizzando in tal modo da parte di ServiceIN il controllo totalitario della Cloud Care;

3. cessione all'Investitore o a società designata dall'Investitore da parte dei Sigg. Pinci Stefania, Conte Nicolò e Conte Eleonora della totalità delle quote detenute in ServiceIN pari alla partecipazione del 15,976% ciascuno del capitale sociale;
4. cessione all'Investitore o a società designata dall'Investitore da parte del Sig. Conte Andrea di una parte della quota detenuta in ServiceIN pari al 13,402% del capitale sociale.

Pertanto, al termine delle operazioni di cui sopra (i) la Incorporata deterrà l'intero capitale sociale dell'Incorporante e (ii) a seguito della cessione di quote, la partecipazione detenuta dall'Investitore o dalla società designata dall'Investitore nel capitale sociale di ServiceIN (post Conferimento e pre atto di fusione) sarà complessivamente pari al 61,330%, mentre quella di Andrea Conte sarà pari al 38,670%.

In considerazione del fatto che l'Incorporata possiederà, al momento in cui sarà sottoscritto l'atto di fusione, una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell'Incorporante, la Incorporante/Controllata Cloud Care non procederà ad alcun aumento di capitale sociale a servizio della fusione e il capitale sociale della Incorporanda/ServiceIn verrà interamente annullato.

Conseguentemente, non si è in presenza di un vero e proprio rapporto di concambio, atteso che si tratterà di una mera assegnazione ai soci dell'Incorporata delle azioni che la stessa detiene nell'Incorporante. Per siffatto motivo, non è stata nemmeno redatta la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del codice civile, alla quale ad ogni modo tutti gli attuali soci dell'Incorporata e dell'Incorporante hanno rinunciato (così come hanno rinunciato alla situazione patrimoniale, alla relazione dell'organo amministrativo ed ai termini per il deposito degli atti e documenti di cui agli articoli 2501 ter, 2501 quater, 2501 quinquies, 2501 sexies, 2501 septies c.c.).

Premesso che la compagine sociale post Conferimento e ante atto di fusione dell'Incorporante / Controllata Cloud Care sarà quella di seguito riportata:

Soci	N. azioni	Valore nominale	%
Incorporata / Controllante			
ServiceIN	1.000.000	1.000.000,00	100,00%
Totale	1.000.000	1.000.000,00	100,00%

e che la compagine sociale ante atto di fusione dell'Incorporata / Controllante ServiceIN, nell'ottica della riorganizzazione aziendale, con trattative riservate per la cessione di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di ServiceIN da parte dei soci a favore dell'Investitore o della società designata

dall'Investitore e definitivamente concordata tra tutte le parti, sarà la seguente:

Soci	Quota	%
Conte Andrea	3.872,75	38,670%
Investitore	6.142,23	61,330%
Totale.	10.014,98	100,000%

per effetto della fusione verranno assegnate ai soci dell'Incorporata / Controllante ServiceIN, sulla base delle rispettive percentuali di partecipazione dagli stessi detenute nella medesima società Incorporata, n. 1.000.000 di azioni detenute dalla Incorporata / Controllante ServiceIN nella Incorporante / Controllata Cloud Care. In particolare:

- al Signor Conte Andrea, a fronte della quota di nominali € 3.872,75 detenuta nella Incorporata / Controllante ServiceIN verranno assegnate n. 386.700 azioni di categoria B della Incorporante / Controllata Cloud Care S.p.A. del valore nominale di € 1,00 cadauna;
- all'Investitore o società designata dall'Investitore, a fronte della quota di nominali € 6.142,23 detenuta nella Incorporata / Controllante ServiceIN verranno assegnate n. 613.300 azioni di categoria A della Incorporante / Controllata Cloud Care del valore nominale di € 1,00 cadauna.

Pertanto, una volta che avrà effetto la fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, 2° comma, del codice civile, con contestuale efficacia dello statuto allegato al progetto di fusione, la compagine sociale della Incorporante / Partecipata Cloud Care sarà quella di seguito indicata:

Soci	N. azioni	Categoria di azioni	Valore nominale	%
Andrea Conte	386.700	B	386.700,00	38,670%
Investitore	613.300	A	613.300,00	61,330%
Totale	1.000.000		1.000.000,00	100,000%

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501-ter, 2° comma, del codice civile, si precisa che il concambio delle partecipazioni in capo ai soci della Incorporata / Controllante ServiceIN non darà luogo ad alcun conguaglio in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni

L'assegnazione ai soci della Incorporata / Controllante ServiceIN delle azioni della Incorporante / Controllata Cloud Care in attuazione di quanto previsto al precedente punto 3, avverrà alla data

di effetto della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, 2° comma, del codice civile e gli amministratori, considerando che le azioni non sono rappresentate da certificati azionari, provvederanno alle conseguenti annotazioni nel libro soci di Cloud Care.

5. Data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle azioni dell'Incorporante / Controllata Cloud Care assegnate ai soci dell'Incorporata / Controllante ServiceIN

Le azioni della Incorporante / Controllata Cloud Care che saranno assegnate ai soci della Incorporata / Controllante ServiceIN con le modalità indicate ai precedenti punti 3 e 4, avranno diritto di ricevere qualsiasi dividendo o altra distribuzione che siano deliberati, pagati o effettuati a partire dalla data in cui avrà effetto la fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, 2° comma, del codice civile.

6. Data di decorrenza degli effetti della fusione

Gli effetti fiscali della fusione e quelli di cui al numero 6) dell'art. 2501-ter del codice civile decorreranno a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui avrà effetto la fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, 2° comma, del codice civile.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

A seguito dell'entrata in vigore dello statuto della Incorporante/Cloud Care S.p.A. allegato al presente progetto di fusione il capitale sociale sarà suddiviso in n. 613.300 azioni di categoria A e in n. 386.700 azioni di categoria B aventi i diritti e soggette alle previsioni di cui allo statuto medesimo.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non è previsto alcun vantaggio o beneficio particolare per gli amministratori delle due società partecipanti alla fusione.

9. Allegato

Statuto della società Incorporante / Controllata Cloud Care S.p.A.

Roma, 15 giugno 2021

Amministratore Unico della Incorporante / Controllata Cloud Care S.p.A. Firmato

Ing. Andrea Conte

Amministratore Unico della Incorporata / Controllante ServiceIN S.r.l. Firmato

Ing. Andrea Conte

ALLEGATO A
STATUTO della “Incorporante / Controllata Cloud Care
S.p.A.”

STATUTO

STATUTO

Articolo 1 Denominazione sociale

La Società è denominata “**Cloud Care S.p.A.**” (di seguito, la “**Società**”).

Articolo 2 Sede

- 2.1 La Società ha sede legale nel comune di Novara, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo 111-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.
- 2.2 L’organo amministrativo può istituire, sopprimere o trasferire anche all’estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, nonché trasferire la sede legale nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 3 Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- produzione, commercializzazione, sviluppo ed assistenza di prodotti informatici, multimediali e di telecomunicazioni, di prodotti *hardware*, di programmi *software*, comprensivi di servizi innovativi, nel campo della gestione aziendale e dell’informatica;
- la creazione e la commercializzazione di applicativi, strumenti tecnologici, apparati *hardware* e servizi innovativi, volti allo sviluppo e alla gestione di ambienti digitali;
- la creazione, la gestione e la commercializzazione di soluzioni digitali innovative in ogni loro forma;
- l’organizzazione aziendale, l’analisi e la programmazione di procedure e/o di modelli di *business* per la creazione e la gestione di aziende digitali;
- la creazione, l’acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di *software* di proprietà o acquisito in licenza d’uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell’ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all’informatica, alle aziende digitali;
- l’ideazione; la realizzazione, la produzione e la commercializzazione di ogni tipo di infrastruttura, apparecchiatura e tecnologia, informatica, telefonica, telematica *hardware* e *software* a supporto tecnico e logistico dei servizi forniti;
- la fornitura di servizi di *call center*, nonché di servizi di televendita e telepromozione, nonché lo sviluppo e la realizzazione di banche dati;
- la fornitura di servizi relativi all’attivazione di telefonia fissa e mobile, di servizi di energia elettrica, gas e acqua, con annessa attività di consulenza e di assistenza sia erogati direttamente sia da terze parti;
- la fornitura di servizi di postalizzazione elettronica (*mail marketing*);
- la predisposizione di fornitura di servizi di comunicazione attraverso la promozione, vendita o commercializzazione attraverso i propri siti *web* o in cooperazione con altri siti *web* e con altri mezzi di comunicazione a distanza e/o con altre aziende, di servizi e prodotti non soggetti a riserva di legge;
- la prestazione di servizi di *marketing online* e *offline*;
- lo sviluppo, la promozione e l’erogazione di servizi di “*direct marketing*” online e tradizionali, inclusa la creazione e la gestione di banche dati nonché la realizzazione creativa ed esecutiva dei progetti;
- la vendita di spazi pubblicitari *online* (a titolo esemplificativo *banner* e formati assimilabili);
- la fornitura, la vendita e la gestione di servizi di pubblicità, di promozione e di generazione di contatti a mezzo stampa, radio, televisione, telefono, reti telematiche e ogni altro mezzo d’informazione e di comunicazione;
- la creazione, gestione, noleggio e vendita di banche dati, liste di nominativi o anagrafiche; nei limiti posti dalla normativa sulla *privacy*;
- la fornitura, per via tradizionale o telematica, di servizi di informazione economica e commerciale a favore di imprese e di consumatori finali italiani o esteri;

- la creazione, lo sviluppo e la gestione, anche per conto di terzi, di siti localizzati su reti telematiche ed in generale ogni tipo di interconnessione fra computer, terminali o altri dispositivi atti alla trasmissione dei dati, inclusi *software*;
- l'attività di creazione, produzione, collocazione e commercializzazione, di materiale, messaggi mezzi di pubblicità e prestazione di servizi in genere complementari e connessi all'attività suddetta nonché l'attività di procacciamento di affari nell'ambito dei servizi connessi ai sistemi informativi, *internet*, centri servizi telefonici e telematici, informatici e teleinformatici;
- la fornitura di servizi di *contact center* e *back office* anche per conto terzi;
- l'attività di concessionaria di pubblicità;
- l'attività editoriale su supporti cartacei, magnetici, *audiotex videotel, internet* nonché la produzione sia diretta che indiretta dei beni descritti sia in Italia che all'estero; attività pubblicitaria e promozionale specializzate attuata anche per vie telematiche quali *Internet* e *intranet*;
- la produzione, la commercializzazione, al dettaglio e all'ingrosso, l'*import/export, online* e *offline*, e la promozione sia in proprio che per conto terzi di prodotti informatici, *tangible* ed *intangibile*; realizzazione ed esercizio di siti *web* per la comparazione di servizi di energia, gas, *Internet*, mobile, noleggio auto e altri servizi;
- l'esercizio diretto del commercio elettronico in tutte le sue forme e a tale riguardo potrà concludere contratti a distanza, potrà detenere, acquistare, vendere permutare spazi pubblicitari; sempre con specifico riferimento all'attività di esercizio del commercio elettronico, la società potrà acquistare e permutare beni e servizi da destinare alla vendita *on-line*;
- costituire o partecipare *start-up* innovative o aziende a forte vocazione digitale; supporto alle imprese per servizi di *marketing* operativo in ogni sua forma;
- la prestazione di servizi di consulenza nell'ambito amministrativo, organizzativo e gestionale e, in particolare, la prestazione di servizi amministrativi a favore di imprese ed enti sia privati che pubblici, l'organizzazione sotto il profilo contabile amministrativo e finanziario di imprese ed enti, l'elaborazione meccanografica di dati contabili;
- prestare avalli, fidejussioni, cauzioni, garanzie di altro tipo anche a favore di terzi;
- assumere obbligazioni sia con privati sia con Istituti di credito, Banche ed Enti pubblici;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, non ai fini del collocamento, partecipazioni in società Enti od imprese italiani ed esteri aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio;
- svolgere le attività suddette in Italia ed all'estero.

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla Legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.

- 3.2 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può (i) assumere interessenze, quote o partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, imprese, consorzi ed enti, anche di tipo associativo, (ii) esercitare l'attività di indirizzo delle società partecipate, dirette e indirette, e il coordinamento delle stesse, e (iii) concedere finanziamenti e garanzie, reali o personali, a favore o nell'interesse proprio o di società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o di società comunque all'interno dello stesso gruppo, anche a fronte di crediti di terzi (il tutto senza operatività nei confronti del pubblico).
- 3.3 La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni strumentali e connesse a quelle di cui sopra, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, sempre in ogni caso nei limiti di cui sopra e con l'esclusione di qualsiasi attività riservata per legge agli iscritti negli albi professionali o sottoposta per legge a particolari autorizzazioni od abilitazioni.

Articolo 4 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5 Definizioni

- 5.1 Ai fini del presente Statuto:

“Andrea Conte”: indica Andrea Conte nato a Roma (Italia), il 23 dicembre 1966, codice fiscale CNTNDR66T23H501D;

“Azioni”: indica (i) le azioni rappresentative del capitale della Società in circolazione in qualsiasi momento, (ii) i diritti d’opzione a sottoscrivere nuove azioni nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni risultate inoperte, (iii) le obbligazioni, i *warrant* o gli altri titoli convertibili in azioni, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni o titoli convertibili in azioni, e (v) qualsiasi azione, partecipazione, titolo, quota o diritto che venga attribuito in forza della titolarità di quanto indicato ai precedenti punti da (i) a (v) (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, azioni, partecipazioni, titoli, quote o diritti ricevuti a seguito di fusioni, scissioni, frazionamenti, o trasformazioni relativi alla Società);

“Azioni A”: indica le Azioni di categoria A regolarmente emesse ai sensi dello Statuto, le quali, senza pregiudizio per ogni altro diritto o obbligo stabilito dalla legge o dallo Statuto, (i) incorporano il Diritto di Prelazione di cui al successivo Articolo 7, il Diritto di Trascinamento Diretto di cui al successivo Articolo 12, il Diritto di Trascinamento Indiretto di cui al successivo Articolo 13, e (ii) sono soggette al Diritto di Covendita Diretto di cui al successivo Articolo 10 e al Diritto di Covendita Indiretto di cui al successivo Articolo 11;

“Azioni B”: indica le Azioni di categoria B regolarmente emesse ai sensi dello Statuto, le quali, senza pregiudizio per ogni altro diritto o obbligo stabilito dalla legge o dallo Statuto, (i) incorporano il Diritto di Covendita Diretto di cui al successivo Articolo 10, il Diritto di Covendita Indiretto di cui al successivo Articolo 11, i diritti relativi alla nomina degli amministratori, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente di cui al successivo Articolo 21, i diritti relativi alle deliberazioni dell’assemblea straordinaria di cui al successivo Articolo 22, e (ii) sono soggette al Diritto di Prelazione di cui al successivo Articolo 7, al Diritto di Trascinamento Diretto di cui al successivo Articolo 12, al Diritto di Trascinamento Indiretto di cui al successivo Articolo 13;

“EBITDA”: indica l’EBITDA consolidato della Società, calcolato come somma algebrica tra:

- (i) valore della produzione (lettera “A” dell’art. 2425 del codice civile, col segno più);
- (ii) costi della produzione (lettera “B” dell’art. 2425 del codice civile., col segno meno);
- (iii) ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali (lettere “B 10-a”, “B 10-b” e “B 10-c” dell’art. 2425 del codice civile., col segno più);
- (iv) accantonamenti (lettere “B 10-d”, “B 12” e “B 13” dell’art. 2425 del codice civile, col segno più);

rettificato aggiungendo o sottraendo, a seconda del caso, poste di natura straordinaria o non ricorrente;

“controllo”, “controllante”, “controllata” indica (i) la nozione di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, del codice civile, e (ii) il diritto di nominare direttamente e indirettamente la maggioranza degli amministratori di una società;

“Entità Collegate Investcorp”: indica (i) Investcorp SA, (ii) qualsiasi società o altro soggetto anche non dotato di personalità giuridica che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllato da, o è sottoposto a comune controllo con, Investcorp SA, e/o (iii) qualsiasi fondo di investimento o entità similare gestito da (o al quale sono forniti servizi di “*investment advisory*” da) una o più delle entità di cui ai punti (i) e (ii);

“Esperto”: indica (i) PricewaterhouseCoopers S.p.A. o una delle entità appartenenti al suo network come prima opzione, o Deloitte & Touche S.p.A. o una delle entità appartenenti al suo network quale seconda opzione, o KPMG S.p.A. o una delle entità appartenenti al suo network quale terza opzione, oppure, (ii) qualora una delle entità indicate al punto (i) non intenda accettare o non possa accettare l’incarico (anche per ragioni di conflitto) o non adempia all’obbligo di portare a termine il suo incarico per qualsiasi ragione, un’altra società di revisione di primario *standing* scelta di comune accordo dai Soci di volta in volta indicati in questo Statuto (le **“Parti Interessate”**) oppure, se le Parti Interessate non sono in grado di raggiungere un accordo entro 5 Giorni Lavorativi alla data in cui ciascuna delle società di revisione indicate al punto (i) non ha accettato l’incarico, qualsiasi altra società di revisione di primario *standing* scelta dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta della Parte Interessata più diligente;

“Giorno Lavorativo”: indica ciascun giorno di calendario, a eccezione del sabato e della domenica, e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulle piazze di Milano e Roma per l’esercizio della loro attività;

“Gravami”: indica qualsiasi ipoteca, pegno, pignoramento, sequestro, usufrutto, privilegio, diritto di garanzia, onere, vincolo, gravame o altro diritto reale, o diritto di opzione, diritto di prelazione, diritto di prima offerta, o altra diritto di terzi a qualsiasi titolo o altra restrizione sulla titolarità di un bene, secondo quanto richiesto dal contesto;

“Gruppo”: indica la Società e le società dalla medesima controllate;

“Indebitamento Finanziario Netto”: indica si intende l’indebitamento finanziario consolidato della Società calcolato come somma algebrica tra:

(a) tutti i debiti specificati nei seguenti paragrafi (i) e (ii) (indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una data di scadenza specifica e che siano o meno fruttiferi di interessi), ivi inclusi i debiti relativi agli interessi maturati ma non ancora corrisposti, oltre ad eventuali spese, costi e penali di rimborso anticipato esigibili in relazione agli stessi:

(i) debiti derivanti da prestiti di denaro concessi da banche, altri istituti finanziari, azionisti o altri terzi, ivi inclusi prestiti e finanziamenti rappresentati da obbligazioni o strumenti simili nonché finanziamenti derivanti da operazioni di sconto su fatture o di factoring);

(ii) debiti derivanti da leasing finanziari;

meno

(b) le disponibilità liquide e mezzi equivalenti, depositi bancari e postali e titoli negoziabili,

(c) tutti gli importi pagati a titolo di canoni anticipati in base a qualsivoglia contratto di locazione,

meno o più (a seconda del caso)

(d) il *fair market value* (come da principi contabili IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board) di ogni e qualsiasi strumento finanziario derivato su valute o su tassi di interesse (ivi inclusi i contratti *forward* flessibili).

Tutti gli elementi di cui sopra, tranne quello di cui al Paragrafo (d) di cui sopra, dovranno essere calcolati in conformità ai principi contabili applicabili alla Società;

“Investcorp SA”: indica Investcorp S.A., con sede legale in Century Yard, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands;

“IPO” significa un’offerta pubblica di vendita, o di vendita e sottoscrizione, e relativa quotazione delle Azioni della Società su un mercato regolamentato;

“Multiplo EBITDA Rilevante”: indica il multiplo dell’EBITDA implicito nella valutazione in termini di *enterprise value* consolidato della Società ad una determinata data;

“Partecipazione Secondo Cessionario Consentito”: le partecipazioni rappresentative del capitale del Secondo Cessionario Consentito in circolazione in qualsiasi momento, (ii) i diritti d’opzione a sottoscrivere nuove Partecipazioni Secondo Cessionario Consentito nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Partecipazioni Secondo Cessionario Consentito risultate inoperte, (iii) le obbligazioni, i *warrant* o gli altri titoli convertibili in Partecipazioni Secondo Cessionario Consentito, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni o titoli convertibili in Partecipazioni Secondo Cessionario Consentito, e (iv) qualsiasi azione, partecipazione, titolo, quota o diritto che venga attribuito in forza della titolarità di quanto indicato ai precedenti punti da (i) a (iv) (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, azioni, partecipazioni, titoli, quote o diritti ricevuti a seguito di fusioni, scissioni, frazionamenti, o trasformazioni relativi al Secondo Cessionario Consentito);

“Parti Correlate”: ha il significato di cui all’articolo 3.1(a) del Regolamento Operazioni Con Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e integrato;

“Primo Cessionario Consentito”: indica una società costituita ai sensi del diritto italiano il cui capitale sociale e diritti di voto sono interamente detenuti in via diretta da Andrea Conte ovvero gli eredi di Andrea Conte;

“Secondo Cessionario Consentito”: indica una società costituita ai sensi del diritto italiano il cui capitale sociale è detenuto per almeno il 50.01% in via diretta da Andrea Conte mentre il restante capitale sociale è detenuto in via diretta dai discendenti in linea retta e dal coniuge di Andrea Conte;

“Soci”: indica congiuntamente i Soci A e i Soci B;

“Soci A”: indica i Soci che siano titolari di Azioni A;

“Soci B”: indica i Soci che siano titolari di Azioni B;

“Soci Consentiti”: indica congiuntamente i figli e il coniuge di Andrea Conte;

“Socio di Controllo Investcorp”: indica qualsiasi società che è controllata da Investcorp SA e/o da qualsiasi Entità Collegata Investcorp;

“Socio A di Maggioranza” indica il socio che detenga un numero di Azioni A rappresentativo di almeno il 50,01% del capitale sociale della Società;

“Socio B di Maggioranza” indica il Socio B che detiene tempo per tempo la maggioranza relativa delle Azioni B in circolazione tempo per tempo;

“Statuto”: indica il presente statuto e le sue successive eventuali modificazioni;

“Trasferimento”: indica qualsiasi atto, negozio o contratto *inter vivos*, a titolo oneroso o a titolo gratuito, a titolo universale o particolare (inclusi, a titolo meramente indicativo, vendita, permuta, apporto di patrimonio, distribuzione in natura di dividendi o di riserve di patrimonio netto, escussione di pegni o altre garanzie, vendite o assegnazioni forzate, concessione di diritti di usufrutto, fusioni, scissioni, contratti preliminari, opzioni, contratti ad esecuzione differita, donazioni, conferimenti in un fondo patrimoniale, in una comunione di beni o in un trust o intestazioni fiduciarie) che risulti, direttamente o indirettamente, nel trasferimento (anche in via temporanea e/o su base fiduciaria) di, o in un impegno a trasferire, o in una limitazione a trasferire (anche in via temporanea e/o su base fiduciaria), la proprietà (inclusa la nuda proprietà) di azioni, o diritti su o relativi ad azioni, a una persona diversa dal socio proprietario di tali azioni in precedenza. Le voci quali **“Trasferire”**, **“Trasferito”**, **“Trasferente”** e **“Trasferitario”** avranno un significato coerente con quello di **“Trasferimento”**.

“Valore di Mercato”: se riferito alle Azioni della Società (o alle azioni di altre società), un ammontare pari al corrispettivo per tali Azioni che una terza parte indipendente pagherebbe in una transazione a normali condizioni di mercato per l’acquisto di una partecipazione, determinato in conformità alle apposite metodologie applicabili nell’ambito di operazioni dello stesso tipo per società operanti nello stesso settore o in settori simili (o della società delle cui azioni deve essere valutato il valore di mercato), senza tenere conto di alcuno sconto di minoranza (e quindi calcolato in percentuale rispetto al corrispettivo per il 100% del capitale determinato sulla base dei suddetti criteri), ammontare pertanto non inferiore a quanto spettante in caso di recesso ai sensi dell’articolo 2437-ter del codice civile.

“Valore Implicito per Azione” significa il valore di una singola Azione determinato proporzionalmente (rispetto al totale delle Azioni in circolazione) sulla base della valutazione (in termini di *enterprise value*) della Società implicita nella valutazione (in termini di *enterprise value*) del Socio A di Maggioranza o di un Socio di Controllo Investcorp alla quale vengano effettuati Trasferimenti di partecipazioni

5.2 I termini definiti al singolare si intendono e sono utilizzati anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Articolo 6 Capitale. Azioni. Strumenti Finanziari.

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000.000, suddiviso in n. 1.000.000 Azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Le complessive n. 1.000.000 Azioni sono suddivise in n. 613.300 Azioni A e in n. 386.700 Azioni B. Le Azioni delle varie categorie attribuiscono ai rispettivi titolari gli specifici diritti e obblighi previsti dal presente Statuto.
- 6.2 Le Azioni sono tutte nominative e indivisibili e non rappresentate da certificati azionari nominativi.
- 6.3 La Società, con deliberazione dell’assemblea straordinaria assunta con le maggioranze previste dal presente Statuto, può creare ulteriori categorie di Azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle Azioni già emesse o emettere strumenti finanziari, diversi dalle Azioni, partecipativi o non partecipativi, nei limiti di legge.
- 6.4 In sede di aumento di capitale a titolo gratuito o a pagamento con diritto di opzione dovranno essere offerte in opzione ai Soci Azioni della medesima categoria di quelle di cui già sono titolari, nel rispetto della proporzione esistente tra le diverse categorie di Azioni. In sede di aumento di capitale a titolo gratuito o a pagamento con diritto di opzione, il mancato rispetto della suddetta proporzione tra le diverse categorie di Azioni, così come l’emissione di Azioni appartenenti solo ad una o ad alcune categorie, sarà possibile solo con deliberazione dell’assemblea straordinaria adottata con il voto favorevole anche della maggioranza di tutte le categorie di Azioni esistenti alla data della deliberazione oppure previa approvazione da parte delle singole assemblee speciali delle diverse categorie di Azioni.

- 6.5 In sede di aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, deliberato nei casi e nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, potranno essere emesse Azioni di una categoria già esistente o di una nuova categoria.
- 6.6 In caso di aumento di capitale con emissione di Azioni di diverse categorie in proporzione al rapporto tra Azioni preesistenti, nel caso in cui uno o più Soci titolari di Azioni appartenenti ad una categoria non abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione loro spettante, tutti gli altri Soci (indipendentemente dalla categoria di Azioni di cui sono titolari) avranno il diritto di esercitare il diritto di prelazione sulle Azioni rimaste inoperte, con contestuale conversione automatica delle Azioni così acquistate in Azioni della propria categoria in ragione di un rapporto di conversione di una ad una.
- 6.7 Qualora un Socio titolare esclusivamente di Azioni appartenenti ad una sola categoria ai sensi dello Statuto divenga titolare, a qualsiasi titolo (inclusi acquisti o sottoscrizioni), di Azioni appartenenti ad una diversa categoria, tali Azioni si convertiranno automaticamente in Azioni della medesima categoria di quelle già detenute da tale Socio nel rapporto di una a una.
- 6.8 L'assemblea straordinaria della Società, con le maggioranze previste dal presente Statuto e nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge, mediante delibera da verbalizzarsi da parte di un notaio e soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge, potrà emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, ai sensi dell'articolo 2346, 6° comma (gli strumenti finanziari di volta in volta in circolazione, complessivamente, gli "**Strumenti Finanziari**"). In tal caso, la delibera di emissione stabilisce, eventualmente approvando un apposito regolamento che costituisce parte integrante dello Statuto, le modalità e condizioni di emissione degli Strumenti Finanziari, i diritti che conferiscono e, se ammessa, la legge di circolazione dei medesimi.

Articolo 7 Limiti al Trasferimento delle Azioni B

- 7.1 I Soci B, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dal 24 giugno 2021 incluso e, dunque, sino al 24 giugno 2026 (il "**Periodo di Lock Up Socio B**"), non possono Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni, salvo quanto previsto al Paragrafo 7.2 che segue (i "**Trasferimenti Consentiti Soci B**").
- 7.2 Il divieto di Trasferimento di cui al presente Articolo 7 non si applica ai Trasferimenti che seguono:
- (a) i Trasferimenti di Azioni B che avvengano con il preventivo consenso scritto del Socio A di Maggioranza o a favore di un Socio A;
 - (b) i Trasferimenti di Azioni B effettuati dai Soci B a seguito dell'esercizio del Diritto di Covendita Diretto di cui all'Articolo 10 e del Diritto di Covendita Indiretto di cui all'Articolo 11;
 - (c) i Trasferimenti di Azioni B effettuati dai Soci B a seguito dell'esercizio del Diritto di Trascinamento Diretto di cui all'Articolo 12 e del Diritto di Trascinamento Indiretto di cui all'Articolo 13;
 - (d) i Trasferimenti effettuati nel contesto di un'IPO;
 - (e) i Trasferimenti effettuati da un Socio B di tutte (e non solo di parte) le Azioni B da questo detenute a favore del Primo Cessionario Consentito Socio B, a condizione che:

- (i) il contratto in forza del quale avviene il Trasferimento includa una previsione espressa, anche a favore dei Soci non Trasferenti (a prescindere dalla dichiarazione di tali Soci di voler profittare di tale pattuizione) ai sensi dell'art. 1411 del codice civile o ai sensi di qualsiasi analoga disposizione di legge di una giurisdizione competente, che preveda che, qualora anche una sola delle seguenti condizioni non sia avverata in qualsiasi momento, le Azioni B così Trasferite alla stessa vengano automaticamente ritrasferite al Socio B Trasferente, il quale, di conseguenza, riacquisterà le Azioni B in oggetto:
 - (A) non sussistano Gravami sul capitale sociale del Primo Cessionario Consentito Socio B;
 - (B) il Primo Cessionario Consentito Socio B sia amministrato da Andrea Conte quale amministratore unico;
 - (ii) il Primo Cessionario Consentito Socio B stipuli e consegni ai Soci A, entro la data di perfezionamento del Trasferimento in oggetto, un atto scritto mediante il quale il Primo Cessionario Consentito Socio B accetti di essere vincolato dai, e di adempiere ai, termini di qualsiasi patto parasociale di cui il socio Trasferente sia parte e che sia noto alla Società, con efficacia dalla data di perfezionamento del Trasferimento in oggetto, nella stessa misura e con le stesse modalità del socio Trasferente.
- (f) i Trasferimenti effettuati da un Socio B di tutte o parte delle Azioni B da questo detenute a favore del Secondo Cessionario Consentito Socio B, a condizione che:
- (i) il contratto in forza del quale avviene il Trasferimento includa una previsione espressa, anche a favore dei Soci non Trasferenti (a prescindere dalla dichiarazione di tali Soci di voler profittare di tale pattuizione) ai sensi dell'art. 1411 del codice civile o ai sensi di qualsiasi analoga disposizione di legge di una giurisdizione competente, che preveda che, qualora una delle seguenti condizioni non sia avverata in qualsiasi momento, le Azioni B così Trasferite alla stessa vengano automaticamente ritrasferite al Socio B Trasferente, il quale, di conseguenza, riacquisterà le Azioni B in oggetto:
 - (A) l'oggetto sociale del Secondo Cessionario Consentito Socio B sia e rimanga esclusivamente quello di holding di partecipazioni;
 - (B) Andrea Conte detenga e continui a detenere almeno il 50.01% del capitale sociale del Secondo Cessionario Consentito Socio B;
 - (C) i soci del Secondo Cessionario Consentito Socio B diversi da Andrea Conte siano e restino esclusivamente i Soci Consentiti;
 - (D) lo statuto del Secondo Cessionario Consentito Socio B non attribuisca diritti di veto a favore dei Soci Consentiti;
 - (E) non sussistano Gravami sul capitale sociale del Secondo Cessionario Consentito Socio B;
 - (F) il Secondo Cessionario Consentito Socio B sia amministrato da un amministratore unico nella persona di Andrea Conte;

- (ii) il Secondo Cessionario Consentito Socio B stipuli e consegna al Socio A di Maggioranza, entro la data di perfezionamento del Trasferimento in oggetto, un atto scritto mediante il quale (A) il Secondo Cessionario Consentito Socio B accetti di essere vincolato dai, e di adempiere ai, termini di qualsiasi patto parasociale di cui il Socio Trasferente sia parte, con efficacia dalla data di perfezionamento del Trasferimento in oggetto, nella stessa misura e con le stesse modalità del Socio Trasferente, e (B) il Socio Trasferente si impegni a rimanere in ogni caso solidalmente responsabile dell'adempimento da parte del Secondo Cessionario Consentito Socio B di qualsiasi obbligazione di quest'ultimo ai sensi di tali accordi parasociali.
- 7.3 Qualsiasi Trasferimento in violazione del presente Articolo 7 sarà inefficace nei confronti della Società e, pertanto, gli amministratori non iscriveranno sui libri sociali il Trasferimento e tale Trasferitario non sarà legittimato ad esercitare i diritti inerenti alle Azioni trasferite.
- 7.4 Decorso il Periodo di Lock Up Socio B, fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti Soci B, i Soci B possono Trasferire tutte (e non solo parte) delle Azioni solo a fronte di un corrispettivo interamente in denaro, fermo il Diritto di Prelazione di cui al successivo Articolo 9.
- 7.5 Sia durante il Periodo di Lock-up Socio B sia successivamente allo stesso, i Soci B non potranno costituire Gravami sulle rispettive Azioni, fatto salvo per i Gravami costituiti (i) con il consenso del Socio A di Maggioranza, o (i) al fine di garantire obbligazioni della Società e/o delle società Controllate dalla Società.
- 7.6 Nessuna delle disposizioni di cui al presente Statuto sarà di ostacolo ai trasferimenti *mortis causa* delle Azioni che rimarranno sempre liberi e consentiti con conseguente Trasferimento di ogni diritto e obbligo previsto dal presente Statuto in capo agli eventuali successori.

Articolo 8 Limiti al Trasferimento delle Azioni A

- 8.1 I Soci A, fino al 31 dicembre 2023 (il "**Periodo di Lock Up Soci A**"), non possono Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni, salvo quanto previsto al Paragrafo 8.2 che segue (i "**Trasferimenti Consentiti Soci A**").
- 8.2 Il divieto di Trasferimento di cui al presente Articolo 8 non si applica ai Trasferimenti che seguono:
- (a) i Trasferimenti che avvengono con il preventivo consenso scritto del Socio B di Maggioranza o a favore di un Socio B;
 - (b) i Trasferimenti che avvengono ad un Multiplo EBITDA Rilevante almeno pari a 14;
 - (c) i Trasferimenti a favore di (i) amministratori, (ii) dipendenti e/o (iii) collaboratori della Società o delle società controllate dalla Società nel contesto di piani di incentivazione;
 - (d) i Trasferimenti a favore di una Entità Collegata Investcorp, a condizione che:
 - (i) il contratto in forza del quale avviene il Trasferimento includa una previsione espressa, anche a favore dei soci non Trasferenti ai sensi dell'art. 1411 del codice civile o ai sensi di qualsiasi analogia disposizione di legge di una giurisdizione competente, che preveda che, qualora il Trasferitario cessi di essere una Consociata del Socio A, le Azioni A così Trasferite allo stesso vengano automaticamente ritrasferite al Socio A, il quale, di conseguenza, riacquisterà le Azioni A in oggetto; e

- (ii) il Trasferitario stipuli e consegni al Socio A, entro la data di perfezionamento del Trasferimento in oggetto, un atto scritto mediante il quale il Trasferitario accetti di essere vincolato dai, e di adempiere ai, termini di qualsiasi patto parasociale di cui il socio trasferente sia parte, con efficacia dalla data di perfezionamento del Trasferimento in oggetto, nella stessa misura e con le stesse modalità del socio Trasferente;
 - (e) i Trasferimenti effettuati nel contesto della fusione di un Socio A nella Società che non comporti una diluizione della partecipazione detenuta dai Soci B nel capitale sociale della Società e che sia stata approvata dall'assemblea con le maggioranze di cui al Paragrafo 22.3;
 - (f) i Trasferimenti effettuati nel contesto di un'IPO; e/o
 - (g) i Trasferimenti effettuati nell'ambito di una vendita o assegnazione forzata derivante dall'escussione di un pegno costituito su Azioni A.
- 8.3 Qualsiasi Trasferimento in violazione del presente Articolo 8 sarà inefficace nei confronti della Società e, pertanto, gli amministratori non iscriveranno sui libri sociali il Trasferimento, non anoteranno sul certificato azionario il nominativo del Trasferitario che abbia acquistato Azioni nel capitale sociale della Società in violazione di quanto qui previsto e tale Trasferitario non sarà legittimato ad esercitare i diritti inerenti alle Azioni trasferite.
- 8.4 Nessuna delle disposizioni di cui al presente Statuto sarà di ostacolo ai Trasferimenti *mortis causa* delle Azioni che rimarranno sempre liberi e consentiti con conseguente Trasferimento di ogni diritto e obbligo previsto dal presente Statuto in capo agli eventuali successori.

Articolo 9 Diritto di Prelazione

- 9.1 Fermo quanto previsto nel precedente Articolo 7 e fatto salvo per i Trasferimenti Consentiti Soci B, qualora un Socio B intenda Trasferire in tutto o in parte le proprie Azioni B (le "**Azioni in Prelazione**") ciascun Socio A avrà il diritto di prelazione per acquistare le Azioni in Prelazione ai termini e condizioni di cui al presente Articolo 9 (il "**Diritto di Prelazione**").
- 9.2 Al fine di procedere al Trasferimento delle Azioni in Prelazione, il Socio B dovrà ricevere un'offerta vincolante e irrevocabile da un terzo indipendente per il Trasferimento delle Azioni in Prelazione (l'**Offerta**), e, qualora intenda accettare tale Offerta, tale Socio B (il "**Socio Alienante**") dovrà comunicare per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., raccomandata a mani con firma per ricevuta o a mezzo corriere con ricevuta di ritorno o PEC di aver ricevuto l'Offerta al consiglio di amministrazione della Società e ai Soci A (la "**Comunicazione di Trasferimento**"). La Comunicazione di Trasferimento dovrà includere una copia dell'Offerta e, in ogni caso, dovrà specificare i seguenti dati del prospettato Trasferimento:
- (a) il nome e l'indirizzo del terzo acquirente unitamente a tutte le informazioni necessarie per la sua piena identificazione, ivi incluso a titolo meramente indicativo, se si tratta di una società o altra persona giuridica e il nome del suo controllante ultimo e, se si tratta di una società controllata da un fondo di investimento, l'identità del gestore di tale fondo;
 - (b) il numero delle Azioni in Prelazione;
 - (c) il prezzo d'acquisto in denaro proposto (il "**Prezzo di Trasferimento**");
 - (d) i termini e le condizioni del Trasferimento proposto, incluse in particolare le condizioni di pagamento; e
 - (e) la data indicativa proposta per tale Trasferimento.

- 9.3 Entro 30 Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento, ciascun Socio A avrà il diritto di esercitare il Diritto di Prelazione per l'acquisto delle Azioni in Prelazione a mezzo raccomandata a.r., raccomandata a mani con firma per ricevuta o a mezzo corriere con ricevuta di ritorno o PEC da inviarsi al Socio Alienante (la "**Comunicazione di Esercizio della Prelazione**"). Il Diritto di Prelazione può essere esercitato unicamente per tutte le Azioni in Prelazione (e non per una sola parte delle stesse). Ove più Soci A esercitino il Diritto di Prelazione, le Azioni in Prelazione spetteranno a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive Azioni rispetto al totale delle Azioni di tutti i Soci A che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione.
- 9.4 Qualora il Diritto di Prelazione venga esercitato, le Azioni in Prelazione saranno Trasferite ai Soci A che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione ai medesimi termini e condizioni (incluso il Prezzo di Trasferimento) indicati nell'Offerta fermo restando che il Trasferimento non comporterà il rilascio da parte del Socio Alienante di dichiarazioni e garanzie ad eccezione delle dichiarazioni e garanzie relative (i) alla piena proprietà delle Azioni in Prelazione e l'assenza di Gravami sulle stesse; e (ii) la valida costituzione e la vigenza del Socio Alienante, il possesso dei pieni poteri per vendere le Azioni in Prelazione e l'assenza di conflitti con obbligazioni di legge o altre obbligazioni del Socio Alienante.
- 9.5 Il perfezionamento della compravendita delle Azioni in Prelazione e il pagamento del Prezzo di Trasferimento avverranno nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella Comunicazione di Esercizio della Prelazione fermo restando che tale giorno dovrà in ogni caso cadere tra il 10° (decimo) e il 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione della Comunicazione di Esercizio della Prelazione o, se successiva, la data alla quale si sia verificata (o sia intervenuta la rinuncia del Socio A che ha esercitato il Diritto di Prelazione) l'ultima delle condizioni sospensive prevista dalla legge per l'esecuzione del Trasferimento.
- 9.6 Alla data del perfezionamento della compravendita delle Azioni in Prelazione:
- (a) ciascun Socio A che abbia esercitato il Diritto di Prelazione corrisponderà al Socio Alienante la rispettiva porzione del Prezzo di Trasferimento;
 - (b) il Socio Alienante e ciascun Socio A che abbia esercitato il Diritto di Prelazione sottoscriveranno ogni atto o documento che sia necessario al fine di Trasferire ai Soci A che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione la piena ed esclusiva proprietà delle Azioni in Prelazione libere da qualsiasi Gravame e tale Trasferimento verrà annotato nel libro soci della Società.
- 9.7 Qualora nessuno dei Soci A abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità alle disposizioni del Paragrafo 9.3, il Socio Alienante potrà Trasferire le Azioni in Prelazione ai termini e alle condizioni indicati nell'Offerta, fermo restando che qualora il Trasferimento non venga così perfezionato dal Socio Alienante entro 6 mesi dall'invio della Comunicazione di Trasferimento, il Socio Alienante non potrà Trasferire le Azioni in Prelazione a meno che non venga notificata ai Soci A una nuova Comunicazione di Trasferimento e nessun Socio A eserciti il Diritto di Prelazione.
- 9.8 Il Diritto di Prelazione non spetterà ai Soci A che vi abbiano rinunciato per iscritto anche preventivamente.

Articolo 10 Diritto di Covendita Diretto

- 10.1 Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti Soci A (diversi da quelli previsti ai Paragrafi 8.2(b) e 8.2(g)), qualora, dopo la scadenza del Periodo di Lock Up Soci A, uno più Soci A (ciascuno un "**Socio Trasferente**") intendano Trasferire a uno o più terzi (congiuntamente, il "**Terzo Trasferitario Diretto**"), in tutto o in parte, le proprie Azioni (una "**Azioni A in Trasferimento Diretto**") come condizione per il perfezionamento di tale Trasferimento, i Soci B avranno il diritto di richiedere e ottenere di Trasferire al Terzo Trasferitario Diretto (il "**Diritto di Covendita Diretto**"):

- (a) una percentuale delle proprie Azioni B pari alla percentuale che le Azioni A in Trasferimento Diretto rappresentano rispetto al numero complessivo di Azioni A di proprietà dei Soci Trasferenti immediatamente prima del perfezionamento del Trasferimento delle Azioni A in Trasferimento Diretto; o
- (b) qualora, per effetto di uno o più Trasferimenti delle Azioni A in Trasferimento Diretto, i Soci A cessino di essere proprietari, congiuntamente, di Azioni A complessivamente rappresentative di una percentuale almeno pari al 50,01% del capitale sociale della Società, tutte le proprie Azioni B

(le azioni di cui ai precedenti punti (a) e (b), le “**Azioni Oggetto del Diritto di Co-Vendita**”) al medesimo corrispettivo per Azione e ai medesimi termini e condizioni applicabili al Trasferimento delle Azioni A in Trasferimento Diretto, fermo restando che, qualora il prospettato Trasferimento da parte del Socio Trasferente consista, in tutto o in parte, in un Trasferimento delle Azioni A in Trasferimento Diretto a fronte di un corrispettivo diverso dal denaro, il Socio B che ha esercitato il diritto di Covendita Diretto avrà diritto a ricevere in ogni caso l'equivalente in denaro (pari al Valore di Mercato del corrispettivo diverso dal denaro).

10.2 I Soci Trasferenti dovranno comunicare mediante comunicazione scritta con raccomandata a.r., raccomandata a mani con firma per ricevuta o a mezzo corriere con ricevuta di ritorno o PEC a ciascun Socio B il prospettato Trasferimento delle Azioni A in Trasferimento Diretto (la “**Comunicazione del Diritto di Covendita Diretto**”). La Comunicazione del Diritto di Covendita Diretto dovrà includere una copia di eventuali offerte, contratti o altri accordi con il Terzo Trasferitario Diretto e, in ogni caso, dovrà specificare le seguenti informazioni del prospettato Trasferimento:

- (a) il nome e l'indirizzo del Terzo Trasferitario Diretto unitamente a tutte le informazioni necessarie per la piena identificazione del Terzo Trasferitario Diretto, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, se si tratta di una società o altra persona giuridica e il nome della sua controllante ultima e, se si tratta di una società controllata da un fondo di investimento, l'identità del gestore di tale fondo;
- (b) il numero delle Azioni A in Trasferimento Diretto;
- (c) il corrispettivo proposto per le Azioni A in Trasferimento Diretto in denaro o sotto altra forma di corrispettivo (qualsiasi tale altra forma di corrispettivo, il “**Corrispettivo Diverso dal Denaro**”) e le condizioni di pagamento;
- (d) tutti gli ulteriori termini e le condizioni del Trasferimento proposto;
- (e) l'indicazione dei costi complessivi relativi al Trasferimento (c.d. *transaction costs*);
- (f) la data indicativa proposta per il perfezionamento di tale Trasferimento, e
- (g) qualora il prospettato Trasferimento consista, in tutto o in parte, in un Trasferimento delle Azioni A in Trasferimento Diretto a fronte di un Corrispettivo Diverso dal Denaro, la Comunicazione del Diritto di Covendita Diretto dovrà indicare il corrispettivo in denaro (pari al Valore di Mercato del corrispettivo diverso dal denaro che dovrà essere stato determinato da un esperto indipendente) unitamente alla perizia dell'esperto (il “**Prezzo di Trasferimento delle Azioni Oggetto del Diritto di Covendita in Denaro**”) a cui il Terzo Trasferitario Diretto sarebbe intenzionato ad acquistare dai Soci B che hanno esercitato il Diritto di Covendita Diretto le Azioni Oggetto del Diritto di Covendita.

10.3 Il Diritto Di Covendita Diretto potrà essere validamente ed efficacemente esercitato da ciascun Socio B (il “**Socio Covenditore**”) mediante comunicazione scritta (la “**Comunicazione di Esercizio di Covendita Diretta**”) con raccomandata a.r., raccomandata a mani con firma per ricevuta, a mezzo corriere con ricevuta di ritorno o PEC che dovrà essere ricevuta dai Soci Trasferenti, a pena di decadenza, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dei Soci B della Comunicazione di Trasferimento Diretto nella quale i Soci B dovranno dichiarare di voler esercitare il Diritto di Covendita Diretto. Nel caso in cui i Soci Trasferenti non ricevano entro il predetto termine alcuna Comunicazione di Esercizio di Covendita Diretta, i Soci A Trasferenti potranno Trasferire liberamente le Azioni A in Trasferimento Diretto al Terzo Trasferitario Diretto, alle condizioni indicate nella Comunicazione di Esercizio di Covendita Diretta.

10.4 In caso di esercizio del Diritto di Covendita Diretto da parte dei Soci B nel rispetto del precedente Paragrafo 10.3, il Terzo Trasferitario Diretto dovrà acquistare le Azioni Oggetto del Diritto di Covendita dei Soci B Covenditori:

(a) contestualmente al perfezionamento del Trasferimento delle Azioni A in Trasferimento Diretto al Terzo Trasferitario Diretto e nello stesso luogo in cui tale trasferimento avverrà, o in tale altra data e tale altro luogo che il Terzo Trasferitario Diretto, il Socio Trasferente e i Soci Covenditori potranno concordare per iscritto;

(b) al medesimo corrispettivo per Azione offerto dal Terzo Trasferitario Diretto per le Azioni A in Trasferimento Diretto fermo restando che, qualora il prospettato Trasferimento consista, in tutto o in parte, in un Trasferimento delle Azioni A in Trasferimento Diretto a fronte di un Corrispettivo Diverso dal Denaro, la Comunicazione del Diritto di Covendita Diretto dovrà indicare il corrispettivo in denaro (pari al Valore di Mercato del corrispettivo diverso dal denaro) a cui il Terzo Trasferitario Indiretto sarebbe intenzionato ad acquistare dai Soci Covenditori le Azioni Oggetto del Diritto di Covendita o la parte delle Azioni Oggetto del Diritto di Covendita che non verrebbe trasferita all’Acquirente in Caso di Covendita a fronte di un corrispettivo in denaro (il “**Prezzo di Trasferimento delle Azioni Oggetto del Diritto di Covendita in Denaro**”); e

(c) in generale, ai medesimi termini e condizioni, *mutatis mutandis*, applicabili al Trasferimento delle Azioni A in Trasferimento Diretto.

I Soci B Covenditori dovranno sostenere (anche mediante rimborso al Socio Trasferente) una parte (proporzionale alla percentuale che le Azioni Trasferite dai Soci B rappresentano rispetto al totale delle Azioni Trasferite dai Soci Trasferenti e dai Soci B) dei ragionevoli costi complessivi relativi al Trasferimento delle Azioni A in Trasferimento Diretto (c.d. *transaction costs*) indicati nella Comunicazione di Esercizio di Covendita Diretta.

10.5 Il perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Oggetto del Diritto di Covendita avverrà contestualmente col perfezionamento del Trasferimento delle Azioni A in Trasferimento Diretto al Terzo Trasferitario Diretto e nello stesso luogo in cui tale trasferimento avverrà, o in tale altra data e tale altro luogo che il Terzo Trasferitario Diretto, i Soci Trasferenti e i Soci Covenditori potranno concordare per iscritto.

10.6 Alla data di perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Oggetto del Diritto di Covendita:

(a) i Soci Covenditori Trasferiranno al Terzo Trasferitario Diretto la piena ed esclusiva proprietà delle Azioni Oggetto del Diritto di Covendita, libere da qualsiasi Gravame (ad eccezione di eventuali pegni costituiti in conformità al Paragrafo 7.5);

- (b) il Terzo Trasferitario Diretto corrisponderà ai Soci Covenditori il rispettivo corrispettivo per il Trasferimento delle Azioni Oggetto del Diritto di Covendita e, qualora il prospettato Trasferimento consista, in tutto o in parte, in un Trasferimento delle Azioni A in Trasferimento Diretto a fronte di un Corrispettivo Diverso dal Denaro, il Terzo Trasferitario Diretto corrisponderà ai Soci Covenditori il Prezzo di Trasferimento delle Azioni Oggetto del Diritto di Covendita in Denaro; (il “**Prezzo di Trasferimento**”);
 - (c) ciascun Socio Co-Venditore sottoscriverà ogni atto o documento che sia necessario al fine di Trasferire al Terzo Trasferitario Diretto la piena ed esclusiva proprietà delle Azioni Oggetto del Diritto di Covendita libere da qualsiasi Gravame (ad eccezione di pegni eventualmente costituiti a norma del Paragrafo 7.5).
- 10.7 Qualora, per qualsiasi ragione anche non dipendente dalla volontà dei Soci A, il Terzo Trasferitario Diretto non intenda procedere o non sia in grado di procedere o comunque non proceda all’acquisto effettivo delle Azioni Oggetto del Diritto di Co-Vendita contestualmente alle Azioni A in Trasferimento Diretto in conformità al presente Articolo 10, il Socio Trasferente: (i) non avrà nessuna responsabilità ad alcun titolo nei confronti dei Soci Covenditori; ma (ii) non potrà trasferire al Terzo Trasferitario Diretto le Azioni A in Trasferimento Diretto e la procedura di cui al presente Articolo 10 dovrà intendersi esaurita a meno che il Socio Trasferente stesso non abbia precedentemente acquistato dal Socio B che ha esercitato il Diritto di Covendita le Azioni Oggetto del Diritto di Covendita alle condizioni di cui al presente Articolo 10.
- 10.8 Il Diritto di Covendita non spetterà ai Soci B che vi abbiano rinunciato per iscritto anche preventivamente.
- 10.9 Il Diritto di Covendita Diretto non troverà applicazione nel caso in cui i Soci A esercitino il Diritto di Trascinamento Diretto di cui all’ Articolo 12 dandone integrale esecuzione.

Articolo 11 Diritto di Covendita Indiretto

- 11.1 Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti Soci A (diversi da quelli previsti ai Paragrafi 8.2(b) e 8.2(g)), qualora, dopo la scadenza del Periodo di Lock Up Soci A, un Socio di Controllo Investcorp intenda Trasferire direttamente o indirettamente a un terzo (il “**Terzo Trasferitario Indiretto**”) partecipazioni nel capitale del Socio A di Maggioranza (le “**Azioni in Trasferimento Soci A**”) e, per effetto di tale Trasferimento, non vi sia alcun Socio di Controllo Investcorp che sia proprietario direttamente o indirettamente di una percentuale almeno pari al 50,01% del capitale sociale del Socio A di Maggioranza, i Soci B avranno il diritto di richiedere e ottenere, mediante esercizio del diritto di recesso tramite opzione di vendita, che il Terzo Trasferitario Indiretto acquisti (o, qualora il Terzo Trasferitario Indiretto non intenda effettuare o comunque non effettui tale acquisto, che il Socio A di Maggioranza acquisti) tutte e non meno di tutte le proprie Azioni B alle condizioni di cui al presente Articolo 11 (il “**Diritto di Covendita Indiretto**”). Il Terzo Trasferitario Indiretto potrà nominare ai sensi dell’art. 1401 del codice civile, fino alla data di perfezionamento del Trasferimento delle Azioni in Trasferimento Soci A, il Socio A di Maggioranza quale acquirente delle Azioni B dei Soci B che hanno esercitato il Diritto di Covendita Indiretto, fermo restando che il perfezionamento del Trasferimento al Socio A di Maggioranza di tali Azioni B sarà sospensivamente condizionato all’effettivo perfezionamento del Trasferimento delle Azioni in Trasferimento Soci A.

- 11.2 Il Socio A di Maggioranza dovrà comunicare mediante raccomandata a.r., raccomandata a mani con firma per ricevuta o a mezzo corriere con ricevuta di ritorno o PEC a ciascun Socio B il prospettato trasferimento delle Azioni in Trasferimento Soci A (la “**Comunicazione del Diritto di Covendita Indiretto**”). La Comunicazione del Diritto di Covendita Indiretto, dovrà includere una copia di eventuali offerte, contratti o altri accordi con il Terzo Trasferitario Indiretto e, in ogni caso, dovrà specificare le seguenti informazioni del prospettato trasferimento:
- (a) il nome e l’indirizzo del Terzo Trasferitario Indiretto unitamente a tutte le informazioni necessarie per la piena identificazione del Terzo Trasferitario Indiretto, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, se si tratta di una società o altra persona giuridica e il nome della sua controllante ultima e, se si tratta di una società controllata da un fondo di investimento, l’identità del gestore di tale fondo;
 - (b) il numero delle Azioni in Trasferimento Soci A;
 - (c) il corrispettivo proposto per le Azioni in Trasferimento Soci A e le condizioni di pagamento (applicandosi, in caso di Corrispettivo Diverso dal Denaro quanto previsto al precedente Paragrafo 10.2);
 - (d) tutti gli ulteriori termini e le condizioni del Trasferimento proposto;
 - (e) l’indicazione dei costi complessivi relativi al Trasferimento (c.d. *transaction costs*);
 - (f) la data indicativa ipotizzata per il perfezionamento di tale Trasferimento,
- 11.3 Il Diritto di Covendita Indiretto potrà essere validamente ed efficacemente esercitato dai Soci B mediante comunicazione scritta trasmessa con raccomandata a.r., raccomandata a mani con firma per ricevuta o a mezzo corriere con ricevuta di ritorno o PEC, che dovrà essere ricevuta dal Socio A di Maggioranza entro 20 (dieci) Giorni Lavorativi, a pena di decadenza, dal ricevimento della Comunicazione del Diritto di Covendita Indiretto (la “**Comunicazione di Esercizio di Covendita Indiretta**”), nella quale il rispettivo Socio B interessato dovrà dichiarare di voler esercitare il Diritto di Covendita Indiretto su tutte e non meno di tutte le Azioni B dallo stesso detenute.
- 11.4 In caso di esercizio del Diritto di Covendita Indiretto da parte dei Soci B nel rispetto del precedente Paragrafo 11.3, il Socio A di Maggioranza dovrà far sì che il Terzo Trasferitario Indiretto acquisti (o, nel caso in cui: (i) il Terzo Trasferitario Indiretto nomini il Socio A di Maggioranza quale acquirente ai sensi dell’art. 1401 del codice civile, o (ii) il Terzo Trasferitario Indiretto non acquisti, dovrà acquistare) tutte e non meno di tutte le Azioni del Socio B che avrà esercitato il Diritto di Covendita Indiretto:
- (a) contestualmente al perfezionamento del Trasferimento delle Azioni in Trasferimento Soci A al Terzo Trasferitario Indiretto;
 - (b) a un corrispettivo per Azione in denaro (anche qualora il corrispettivo proposto per le Azioni in Trasferimento Soci A sia in natura e non in denaro) pari al Valore Implicito Azione; e
 - (c) in generale, ai medesimi termini e condizioni, *mutatis mutandis*, applicabili al Trasferimento delle Azioni in Trasferimento Soci A.

I Soci B che hanno esercitato il Diritto di Covendita Indiretto dovranno sostenere, anche mediante rimborso al Socio di Controllo Investcorp, una parte (proporzionale alla percentuale che il corrispettivo spettante al Socio B rappresenta rispetto al corrispettivo totale spettante (i) al Socio di Controllo Investcorp per il Trasferimento delle Azioni in Trasferimento Soci A; e (ii) ai Soci B per il Trasferimento delle loro Azioni B) dei costi relativi al Trasferimento delle Azioni in Trasferimento Soci A (c.d. *transaction costs*) indicati nella Comunicazione del Diritto di Covendita Indiretto.

- 11.5 Qualora, per qualsiasi ragione, le Azioni in Trasferimento Soci A non siano effettivamente Trasferite al Terzo Trasferitario Indiretto (o, qualora il Terzo Trasferitario Indiretto non effettui tale acquisto, al Socio A di Maggioranza) entro la data ultima prevista per il perfezionamento del relativo Trasferimento (c.d. *closing*) così come indicata nella Comunicazione del Diritto di Covendita Indiretto, la procedura prevista dal presente Articolo 11 dovrà essere interamente ripetuta.
- 11.6 Il Diritto di Covendita Indiretto non troverà applicazione nel caso in cui il Socio A di Maggioranza eserciti il Diritto di Trascinamento Indiretto di cui all'Articolo 13.
- 11.7 Il Diritto di Covendita Indiretto è disciplinato esclusivamente dalle previsioni del presente Articolo 11, anche in deroga alle previsioni degli articoli 2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del Codice Civile.

Articolo 12 Diritto di Trascinamento Diretto

- 12.1 Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti Soci A (diversi da quelli previsti ai Paragrafi 8.2(b) e 8.2(f)), qualora il Socio A di Maggioranza (il "**Socio Trascinante Diretto**") intenda Trasferire a un terzo (il "**Terzo Trasferitario Diretto**") tutte le proprie Azioni A ad un corrispettivo pari o superiore agli importi indicati nel successivo Paragrafo 12.2, il Socio A di Maggioranza avrà il diritto (il "**Diritto di Trascinamento Diretto**") di obbligare tutti gli altri Soci e tali altri Soci avranno l'obbligo di Trasferire tutte le proprie Azioni A (le "**Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Diretto**") al Terzo Trasferitario Diretto contestualmente al Socio Trascinante Diretto allo stesso corrispettivo per Azione (che in ogni caso non dovrà essere inferiore a quanto spettante in caso di recesso ai sensi dell'art. 2437-*ter* del codice civile) e agli stessi altri termini e condizioni, *mutatis mutandis*, ai quali il Socio Trascinante Diretto Trasferirà le proprie Azioni A in favore del Terzo Trasferitario Diretto.
- 12.2 Il Socio Trascinante Diretto potrà esercitare il Diritto di Trascinamento Diretto:
- (a) prima del 31 dicembre 2023, a condizione che (i) il corrispettivo per Azione proposto dal Terzo Trasferitario Diretto sia almeno pari al Valore di Mercato e, in ogni caso, (ii) il Trasferimento al Terzo Trasferitario Diretto avvenga ad un Multiplo EBITDA Rilevante almeno pari a 14;
 - (b) dopo il 31 dicembre 2023, a condizione che il corrispettivo per Azione proposto dal Terzo Trasferitario Diretto sia almeno pari al Valore di Mercato.
- 12.3 Il Diritto di Trascinamento Diretto potrà essere esercitato mediante un'apposita comunicazione inviata a tutti gli altri Soci (i "**Soci Trascinati Diretti**") dal Socio Trascinante Diretto (la "**Comunicazione di Trascinamento Diretto**"), almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data di perfezionamento del Trasferimento. La Comunicazione di Trascinamento Diretto dovrà includere una copia di eventuali offerte, contratti o altri accordi con il Terzo Trasferitario Diretto e dovrà specificare i seguenti dati del prospettato Trasferimento:
- (a) il nome e l'indirizzo del Terzo Trasferitario Diretto unitamente a tutte le informazioni necessarie per la piena identificazione del Terzo Trasferitario Diretto e, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, se si tratta di una società o altra persona giuridica e il nome della sua controllante ultima e, se si tratta di una società controllata da un fondo di investimento, l'identità del gestore di tale fondo;

- (b) il corrispettivo per Azione;
 - (c) i termini e le condizioni del Trasferimento proposto;
 - (g) l'indicazione dei costi complessivi relativi al Trasferimento (c.d. *transaction costs*);
 - (h) la data indicativa proposta per tale Trasferimento.
- 12.4 I Soci Trascinati Diretti dovranno Trasferire tutte le Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento, contestualmente al perfezionamento del Trasferimento delle Azioni del Socio Trascinante Diretto e ai termini e condizioni di cui alla Comunicazione di Trascinamento Diretto, sostenendo, anche tramite rimborso ai Soci A, una parte (proporzionale alla percentuale che le Azioni Trasferite dai Soci Trascinati Diretti rappresentano rispetto al totale delle Azioni Trasferite dal Socio Trascinante Diretto e dai Soci Trascinati Diretti) dei costi relativi al Trasferimento delle Azioni in Trasferimento (c.d. *transaction costs*).
- 12.5 Qualora un Socio Trascinato Diretto ritenga che le condizioni per l'esercizio del Diritto di Trascinamento da parte del Socio Trascinante Diretto di cui al Paragrafo 12.2 non si siano verificate, tale Socio Trascinato Diretto avrà il diritto di comunicarlo al Socio Trascinante Diretto mediante invio di una comunicazione scritta al medesimo Socio Trascinante Diretto (la "**Comunicazione di Contestazione in Caso di Trascinamento**"), a pena di decadenza, entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione di Trascinamento Diretto.
- 12.6 A meno che il Socio Trascinante Diretto e i Soci Trascinati Diretti che si siano avvalsi della facoltà sopra descritta e il Terzo Trasferitario Diretto non raggiungano entro i 10 Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della Comunicazione di Contestazione in Caso di Trascinamento (il "**Periodo di Consultazione per il Diritto di Trascinamento**") un accordo sul corrispettivo a cui debba avvenire il Trasferimento delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento, ciascuno di tali Soci Trascinati Diretti avrà il diritto di sottoporre la questione, entro il 6° (sesto) Giorno Lavorativo dalla scadenza del Periodo di Consultazione per il Diritto di Trascinamento, a un Esperto. Resta inteso che, in relazione ai Soci Trascinati Diretti che: (i) non inviino la Comunicazione di Contestazione in Caso di Trascinamento a Socio Trascinante Diretto entro il termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra, ovvero (ii) non comunichino la propria intenzione di sottoporre le questioni controverse all'Esperto entro il 6° (sesto) Giorno Lavorativo dalla scadenza del Periodo di Consultazione per il Diritto di Trascinamento, tali Soci Trascinati decadranno da ogni diritto di contestare l'esercizio del Diritto di Trascinamento Diretto.
- 12.7 L'Esperto (i) agirà come terzo esperto con equo apprezzamento ai sensi degli articoli 1349 e 1473 del codice civile; (ii) l'Esperto consentirà alle parti di esporre le proprie ragioni, osservazioni, rilievi e contestazioni; (iii) l'Esperto motiverà con ragionevole dettaglio le proprie decisioni; (iv) le decisioni dell'Esperto saranno definitive e vincolanti tra e non saranno appellabili; e (v) i costi per le prestazioni dell'Esperto saranno sostenute dalla parte soccombente.
- 12.8 L'Esperto determinerà e comunicherà al Socio Trascinante Diretto e ai Soci Trascinati Diretti che si siano avvalsi della facoltà di nomina dell'Esperto entro 30 Giorni Lavorativi dalla sua nomina il Multiplo EBITDA Rilevante e/o il Valore di Mercato delle Azioni Oggetto di Trascinamento a seconda dei casi.
- 12.9 Il Multiplo EBITDA Rilevante e/o il Valore di Mercato delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Diretto a seconda dei casi determinati dall'Esperto ai sensi dei Paragrafi 12.7 e 12.8 sarà definitivo e vincolante per il Socio Trascinante Diretto e per i Soci Trascinati Diretti che si siano avvalsi della facoltà di nomina dell'Esperto e qualora:

- (a) il corrispettivo per Azione proposto dal Terzo Trasferitario Diretto indicato nella Comunicazione di Trascinamento Diretto sia almeno pari (*pro quota*) al Valore di Mercato delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Diretto così determinato dall'Esperto e, nel caso di cui al Paragrafo 12.2(a) il Multiplo EBITDA Rilevante così determinato dall'Esperto sia almeno pari a 14, i Soci Trascinati Diretti che si siano avvalsi della facoltà di nomina dell'Esperto saranno obbligati a Trasferire le rispettive Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Diretto a tale prezzo per Azione;
 - (b) il corrispettivo per Azione proposto dal Terzo Trasferitario Diretto indicato nella Comunicazione di Trascinamento Diretto sia inferiore (*pro quota*) al Valore di Mercato delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Diretto così determinato dall'Esperto e/o, nel caso di cui al Paragrafo 12.2(a) il Multiplo EBITDA Rilevante così determinato dall'Esperto sia inferiore a 14, i Soci Trascinati che si siano avvalsi della facoltà di nomina dell'Esperto non saranno obbligati a Trasferire le Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento, a meno che il Socio Trascinante Diretto non corrisponda, o faccia sì che venga corrisposto, a tali Soci Trascinati Diretti un importo determinato come segue:
 - (i) nel caso di cui al Paragrafo 12.2(a), un importo pari al maggiore tra (A) la differenza tra il corrispettivo per Azione proposto dal Terzo Trasferitario Diretto indicato nella Comunicazione di Trascinamento Diretto e il Valore di Mercato delle Azioni determinato dall'Esperto e (B) la differenza tra il corrispettivo proposto dal Terzo Trasferitario Diretto indicato nella Comunicazione di Trascinamento Diretto e il corrispettivo per Azione calcolato sulla base di un Multiplo EBITDA Rilevante pari a 14;
 - (ii) nel caso di cui al Paragrafo 12.2(b), un importo pari alla differenza tra il corrispettivo per Azione proposto dal Terzo Trasferitario Diretto indicato nella Comunicazione di Trascinamento Diretto e il Valore di Mercato delle Azioni determinato dall'Esperto.
- 12.10 Alla data di perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento:
- (a) ciascun Socio Trascinato Diretto trasferirà al Terzo Trasferitario Diretto la piena ed esclusiva proprietà delle rispettive Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento, libere da qualsiasi Gravame (ad eccezione di eventuali pegni costituiti in conformità al Paragrafo 7.5);
 - (b) il Terzo Trasferitario Diretto (o, nel caso di cui al Paragrafo 12.9(b) e rispetto al pagamento dell'importo ivi menzionato, il Socio Trascinante Diretto) corrisponderà a ciascun Socio Trascinato Diretto il corrispettivo dovuto per le rispettive Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Diretto in conformità al presente Articolo 12;
 - (c) ciascun Socio Trascinato Diretto sottoscriverà ogni atto o documento che sia necessario al fine di trasferire al Terzo Trasferitario Diretto la piena ed esclusiva proprietà delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Diretto libere da qualsiasi Gravame (ad eccezione di pegni eventualmente costituiti in conformità al Paragrafo 7.5)
- 12.11 Nell'ipotesi che, a seguito della Comunicazione di Trascinamento Diretto, non sia stato possibile perfezionare il Trasferimento con il Terzo Trasferitario Diretto nei termini sopra previsti, il Socio Trascinante Diretto potrà, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare nuovamente il Diritto di Trascinamento Diretto.
- 12.12 In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento Diretto, non troveranno applicazione, con riferimento alla correlata compravendita di Azioni, né il Diritto di Prelazione né il Diritto di Covendita Diretto.

12.13 Nel caso di inadempimento da parte di un Socio Trascinato Diretto a una qualsivoglia previsione del presente Articolo 12 che abbia come effetto il mancato Trasferimento delle sue Azioni al Terzo Acquirente in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Trascinamento Diretto, il Socio Trascinante Diretto ovvero la Società avrà il diritto di riscattare la totalità (e non solo parte) delle Azioni detenute dal Socio Trascinato Diretto che si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'esercizio del Diritto di Trascinamento Diretto alle seguenti condizioni: (i) il diritto di riscatto potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi a ciascun Socio Trascinato Diretto inadempiente entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato l'inadempimento; e (ii) il corrispettivo dovuto per l'acquisto delle Azioni oggetto di riscatto sarà pari a quello al quale il Socio Trascinato Diretto inadempiente avrebbe dovuto Trasferire le sue Azioni ai sensi dei precedenti paragrafi del presente Articolo 12. Senza pregiudizio per l'acquisto automatico delle Azioni a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto, l'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire la legittimazione sulle Azioni oggetto del diritto di riscatto avverrà nel Giorno Lavorativo indicato dal Socio Trascinante Diretto entro il trentesimo Giorno Lavorativo successivo all'invio della comunicazione di cui al precedente punto (i). Il diritto di riscatto di cui al presente Paragrafo 12.13 sarà disciplinato esclusivamente dalle previsioni del presente Paragrafo 12.13, anche in deroga alle previsioni degli articoli 2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del Codice Civile.

Articolo 13 Diritto di Trascinamento Indiretto

13.1 Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti Soci A (diversi da quelli previsti ai Paragrafi 8.2(b) e 8.2(g)), qualora un Socio di Controllo Investcorp intenda Trasferire direttamente o indirettamente a un terzo (il "**Terzo Trasferitario Indiretto**") l'intera propria partecipazione nel Socio A di Maggioranza, il Socio A di Maggioranza (il "**Socio Trascinante Indiretto**") avrà il diritto obbligare tutti gli altri Soci (mediante diritto di riscatto esercitabile dal Socio A di Maggioranza a favore del Terzo Trasferitario Indiretto o, nel caso di nomina ai sensi dell'art. 1401 del codice civile, del Socio A di Maggioranza quale acquirente da parte del Terzo Trasferitario Indiretto secondo quanto previsto di seguito, a favore di se stesso) e tutti tali altri Soci ("**Soci Trascinati Indiretti**") avranno l'obbligo di Trasferire (il "**Diritto di Trascinamento Indiretto**") tutte le proprie Azioni (le "**Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Indiretto**") al Terzo Trasferitario Indiretto ad un corrispettivo pari al Valore Implicito per Azione (a condizione che esso sia almeno pari agli importi di cui al successivo Paragrafo) e agli stessi altri termini e condizioni, *mutatis mutandis* e per quanto applicabili, al Trasferimento diretto o indiretto da parte del Socio di Controllo Investcorp delle proprie partecipazioni nel Socio A di Maggioranza. Il Terzo Trasferitario Indiretto potrà nominare ai sensi dell'articolo 1401 del codice civile, fino alla data di perfezionamento del Trasferimento della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente dal Socio di Controllo Investcorp nel Socio A di Maggioranza, il Socio A di Maggioranza quale acquirente delle Azioni di proprietà dei Soci Trascinati Indiretti, fermo restando che il perfezionamento del Trasferimento al Socio A di Maggioranza delle Azioni dei Soci Trascinati Indiretti sarà sospensivamente condizionato all'effettivo perfezionamento del Trasferimento diretto o indiretto delle partecipazioni nel Socio A di Maggioranza da parte del Socio di Controllo Investcorp.

13.2 Il Socio Trascinante Indiretto potrà esercitare il Diritto di Trascinamento Indiretto:

- (a) prima del 31 dicembre 2023, a condizione che il Valore Implicito per Azione sia (i) almeno pari al Valore di Mercato delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Indiretto e, in ogni caso, (ii) corrispondente ad un Multiplo EBITDA Rilevante almeno pari a 14;
- (b) dopo il 31 dicembre 2023, a condizione che il Valore Implicito per Azione sia almeno pari al Valore di Mercato delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Indiretto.

- 13.3 Il Diritto di Trascinamento Indiretto potrà essere esercitato mediante un'apposita comunicazione scritta trasmessa con raccomandata a.r., raccomandata a mani con firma per ricevuta o a mezzo corriere con ricevuta di ritorno o PEC ai Soci Trascinati Indiretti dal Socio A di Maggioranza (la "**Comunicazione di Trascinamento Indiretto**") almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data di perfezionamento del Trasferimento ai sensi della quale il Socio A di Maggioranza dovrà informare i Soci Trascinati Indiretti dell'intenzione del Socio di Controllo Investcorp di Trasferire l'intera propria partecipazione diretta o indiretta nel Socio A di Maggioranza. La Comunicazione di Trascinamento Indiretto dovrà includere una copia di eventuali offerte, contratti o altri accordi con il Terzo Trasferitario Indiretto e dovrà specificare i seguenti dati del prospettato trasferimento:
- (a) la percentuale detenuta direttamente o indirettamente dal Socio di Controllo Investcorp nel capitale sociale del Socio A di Maggioranza oggetto di Trasferimento;
 - (b) il nome e l'indirizzo del Terzo Trasferitario Indiretto unitamente a tutte le informazioni necessarie per la piena identificazione del Terzo Trasferitario Indiretto, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, se si tratta di una società o altra persona giuridica e il nome della sua controllante ultima e, se si tratta di una società controllata da un fondo di investimento, l'identità del gestore di tale fondo;
 - (c) l'indicazione del Valore Implicito per Azione;
 - (d) i termini e le condizioni del Trasferimento proposto;
 - (e) l'indicazione dei costi complessivi relativi al Trasferimento (c.d. *transaction costs*);
 - (f) la data indicativa ipotizzata per tale Trasferimento.
- 13.4 I Soci Trascinati Indiretti dovranno Trasferire tutte le loro Azioni, contestualmente al perfezionamento del Trasferimento diretto o indiretto da parte del Socio di Controllo Investcorp della propria partecipazione nel Socio A di Maggioranza e ai termini e condizioni di cui alla Comunicazione di Trascinamento Indiretto, sostenendo, anche mediante rimborso al Socio di Controllo Investcorp, una parte (proporzionale alla percentuale che il corrispettivo spettante ai Soci Trascinati Indiretti rappresenta rispetto al corrispettivo totale spettante (i) al Socio di Controllo Investcorp per il Trasferimento diretto o indiretto delle sue partecipazioni nel Socio A di Maggioranza; e (ii) ai Soci B per il Trasferimento delle loro Azioni B) dei costi relativi al Trasferimento diretto o indiretto delle partecipazioni nel Socio A di Maggioranza al Terzo Trasferitario Indiretto (c.d. *transaction costs*).
- 13.5 Qualora, un Socio Trascinato Indiretto ritenga che il Valore Implicito per Azione sia inferiore agli importi di cui al precedente Paragrafo 13.2, tale Socio Trascinato Indiretto avrà il diritto di comunicarlo al Socio A di Maggioranza mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r., raccomandata a mani con firma per ricevuta o a mezzo corriere con ricevuta di ritorno o PEC, al medesimo Socio A di Maggioranza (la "**Comunicazione di Contestazione in Caso di Trascinamento**"), a pena di decadenza, entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione di Trascinamento Indiretto.

- 13.6 A meno che il Socio A di Maggioranza e i Soci Trascinati Indiretti che si siano avvalsi della facoltà sopra descritta e il Terzo Trasferitario Indiretto non raggiungano entro i 10 Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della Comunicazione di Contestazione in Caso di Trascinamento (il “**Periodo di Consultazione per il Diritto di Trascinamento Indiretto**”) un accordo sul corrispettivo a cui debba avvenire il Trasferimento delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Indiretto, ciascuno di tali Soci Trascinati Indiretti avrà il diritto di sottoporre la questione, entro il 6° (sesto) Giorno Lavorativo dalla scadenza del Periodo di Consultazione per il Diritto di Trascinamento Indiretto, a un Esperto. Resta inteso che, in relazione ai Soci Trascinati Indiretti che: (i) non comunichino la Comunicazione di Contestazione in Caso di Trascinamento Indiretto entro il termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra, ovvero (ii) non comunichino la propria intenzione di sottoporre le questioni controverse all’Esperto entro il 6° (sesto) Giorno Lavorativo dalla scadenza del Periodo di Consultazione per il Diritto di Trascinamento Indiretto tali Soci Trascinati Indiretti decadranno da ogni diritto di contestare l’esercizio del Diritto di Trascinamento Indiretto.
- 13.7 L’Esperto (i) agirà come terzo esperto con equo apprezzamento ai sensi degli articoli 1349 e 1473 del codice civile; (ii) l’Esperto consentirà alle parti di esporre le proprie ragioni, osservazioni, rilievi e contestazioni; (iii) l’Esperto motiverà con ragionevole dettaglio le proprie decisioni; (iv) le decisioni dell’Esperto saranno definitive e vincolanti tra e non saranno appellabili; e (vi) i costi per le prestazioni dell’Esperto saranno sostenute dalla parte soccombente;
- 13.8 L’Esperto determinerà e comunicherà al Socio A di Maggioranza e ai Soci Trascinati Diretti che si siano avvalsi della facoltà di nomina dell’Esperto entro 30 Giorni Lavorativi dalla sua nomina il Valore Implicito per Azione.
- 13.9 Il Valore Implicito per Azione determinato dall’Esperto ai sensi degli Articoli 13.8e 13.9 sarà definitivo e vincolante per il Socio A di Maggioranza e per i Soci Trascinati Indiretti che si siano avvalsi della facoltà di nomina dell’Esperto e qualora:
- (a) il Valore Implicito per Azione proposto dal Terzo Trasferitario Indiretto indicato nella Comunicazione di Trascinamento Indiretto sia almeno pari (*pro quota*) al Valore di Mercato delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Indiretto e/o, nel caso di cui al Paragrafo 13.2(a), corrisponda ad un Multiplo EBITDA Rilevante così determinato dall’Esperto almeno pari a 14, i Soci Trascinati Indiretti che si siano avvalsi della facoltà di nomina dell’Esperto saranno obbligati a Trasferire le rispettive Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Indiretto a tale Valore Implicito per Azione;
- (b) il Valore Implicito per Azione proposto dal Terzo Trasferitario Indiretto indicato nella Comunicazione di Trascinamento Indiretto sia inferiore (*pro quota*) al Valore di Mercato delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Indiretto così determinato dall’Esperto e/o, nel caso di cui al Paragrafo 13.2(a), corrisponda ad un Multiplo EBITDA Rilevante così determinato dall’Esperto inferiore a 14, i Soci Trascinati Indiretti che si siano avvalsi della facoltà di nomina dell’Esperto non saranno obbligati a Trasferire le proprie Azioni, a meno che il Terzo Trasferitario Indiretto e/o il Socio di Maggioranza corrispondano a tali Soci Trascinati Indiretti un importo determinato come segue:
- (i) nel caso di cui al Paragrafo 13.2(a), un importo pari al maggiore tra (A) la differenza tra il Valore Implicito per Azione proposto dal Terzo Trasferitario Indiretto indicato nella Comunicazione di Trascinamento Indiretto e il Valore di Mercato delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Indiretto determinato dall’Esperto e (B) la differenza tra il Valore Implicito per Azione proposto dal Terzo Trasferitario Indiretto indicato nella Comunicazione di Trascinamento Indiretto e il corrispettivo per Azione calcolato sulla base di un Multiplo EBITDA Rilevante pari a 14;
- (ii) nel caso di cui al Paragrafo 13.2(b), un importo pari alla differenza tra il Valore Implicito per Azione proposto dal Terzo Trasferitario Indiretto indicato nella Comunicazione di Trascinamento Indiretto e il Valore di Mercato delle Azioni Oggetto del Diritto di Trascinamento Indiretto determinato dall’Esperto .
- 13.10 Alla data di perfezionamento del Trasferimento delle Azioni di titolarità dei Soci Trascinati Indiretti:

- (a) ciascun Socio Trascinato Indiretto trasferirà al Terzo Trasferitario Indiretto la piena ed esclusiva proprietà delle rispettive Azioni, libere da qualsiasi Gravame (ad eccezione di eventuali pegni costituiti in conformità all'Articolo 7.5);
- (b) il Terzo Trasferitario Indiretto (o, nel caso di cui all'Articolo 13.9(b) e rispetto al pagamento dell'importo ivi menzionato, il Socio di Controllo Investcorp e/o il Socio di Maggioranza) corrisponderà a ciascun Socio Trascinato Indiretto il corrispettivo dovuto per le rispettive Azioni in conformità al presente Articolo 13;
- (c) ciascun Socio Trascinato Indiretto sottoscriverà ogni atto o documento che sia necessario al fine di trasferire al Terzo Trasferitario Indiretto la piena ed esclusiva proprietà delle proprie Azioni libere da qualsiasi Gravame (ad eccezione di pegni eventualmente costituiti a norma del Paragrafo 7.5).

13.11 Il Diritto di Trascinamento Indiretto è disciplinato esclusivamente dalle previsioni del presente Articolo 13, anche in deroga alle previsioni degli articoli 2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del Codice Civile.

Articolo 14 Finanziamenti dei Soci

La Società può ricevere finanziamenti dai Soci in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento *pro-tempore* vigenti.

Articolo 15 Obbligazioni

- 15.1 La Società potrà emettere obbligazioni non convertibili, mediante conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, che ne determinerà le modalità sia di collocamento che di estinzione.
- 15.2 La Società, mediante delibera dell'assemblea straordinaria assunta con le maggioranze previste dal presente Statuto, potrà emettere obbligazioni convertibili in Azioni.

Articolo 16 Assemblea dei Soci

- 16.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 16.2 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere adunate in prima ed in seconda convocazione.

Articolo 17 Convocazione dell'assemblea dei Soci

- 17.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo oppure dal presidente del consiglio di amministrazione oppure da uno qualsiasi dei consiglieri anche in assenza di una preventiva deliberazione in tal senso del consiglio di amministrazione. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
- 17.2 L'assemblea è convocata nella sede della Società o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia o nel Regno Unito, da indicarsi nell'avviso di convocazione.
- 17.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso trasmesso e ricevuto almeno otto giorni prima dell'assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o messaggio di posta elettronica, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai Soci, ai membri dell'organo amministrativo e ai membri effettivi del collegio sindacale.
- 17.4 L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso indicherà l'ora, il luogo, il giorno per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, salvo in difetto quanto disposto dall'articolo 2369 del codice civile.

- 17.5 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può tuttavia opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 Intervento in assemblea

- 18.1 Hanno diritto di partecipare e di votare in assemblea i Soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni della società aventi diritto di voto.
- 18.2 I Soci possono farsi rappresentare in assemblea nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.
- 18.3 E' consentito l'intervento in assemblea a mezzo di videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il presidente della riunione, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il Notaio.

Articolo 19 Presidente dell'assemblea

- 19.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dai Soci intervenuti, a maggioranza delle Azioni aventi diritto di voto presenti nell'assemblea medesima.
- 19.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilendo le modalità di discussione e di votazione, ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

Articolo 20 Quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria

- 20.1 Salvo quanto previsto nel successivo Articolo 21, l'assemblea ordinaria si costituisce e delibera validamente con i quorum partecipativi e le maggioranze deliberative previsti dalla legge.

Articolo 21 Nomina degli amministratori

- 21.1 Salvo quanto previsto nel successivo Paragrafo 21.2, un consigliere di amministrazione, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri, oppure due consiglieri di amministrazione, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da sei membri (di seguito, ciascuno un "**Consigliere B**") saranno nominati con deliberazione dell'assemblea cui concorreranno esclusivamente i Soci B con le maggioranze richieste ai sensi di legge per la nomina del consiglio di amministrazione, restando escluso il diritto dei Soci A di partecipare a tali deliberazioni.
- 21.2 La previsione di cui al precedente Paragrafo 21.1 non si applicherà nel caso in cui tutti i consiglieri di amministrazione della Società siano eletti dall'assemblea ordinaria della Società con voto unanime di tutti i Soci A e di tutti i Soci B. In questo caso, l'assemblea potrà indicare nella deliberazione di nomina quali tra i consiglieri di amministrazione eletti siano da considerarsi quali Consiglieri B ai fini di cui al successivo Paragrafo 27.2.
- 21.3 Qualora uno dei Consiglieri B venga a cessare dalla carica per qualsiasi ragione o causa, il medesimo non potrà essere sostituito mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile ma dovrà essere nominato dall'assemblea con le medesime modalità di cui al precedente Paragrafo 21.1.
- 21.4 La nomina di tutti gli altri consiglieri di amministrazione della Società sarà deliberata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze richieste ai sensi di legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 2386, primo comma, del codice civile.

Articolo 22 Quorum deliberativi dell'assemblea straordinaria

- 22.1 L'assemblea straordinaria si costituisce e delibera validamente con le maggioranze di legge salvo quanto stabilito nei successivi Paragrafi 22.2 e 22.3.
- 22.2 L'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria della Società sulle seguenti materie richiederà, oltre alle maggioranze di legge, tanto in prima quanto nelle successive convocazioni, anche il voto favorevole di un numero di Soci B nel complesso titolari di oltre il 50% delle Azioni B in circolazione:
- (a) aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, ad eccezione degli aumenti di capitale deliberati nei seguenti casi (che potranno essere deliberati con le maggioranze previste dal codice civile):
 - (i) aumenti di capitale a servizio di piani di incentivazione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o delle società del Gruppo;
 - (ii) qualsiasi aumento di capitale a servizio di un IPO che sia approvata (A) prima del 31 dicembre 2023 (incluso) a condizione che l'IPO avvenga ad un Multiplo EBITDA Rilevante almeno pari a 14 o (B) dopo il 31 dicembre 2023 (escluso), a condizione che l'IPO a servizio del quale l'aumento di capitale è stato deliberato includa anche un'offerta di vendita;
 - (iii) aumenti di capitale deliberati allorché la Società o qualsiasi società controllata dalla Società (a) si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 2447 del codice civile o dell'articolo 2446 del codice civile, e/o (b) non rispetti i parametri (c.d. *covenant*) previsti dai relativi contratti di finanziamento;
 - (b) liquidazione o scioglimento della Società;
 - (c) modifiche dello Statuto che pregiudichino i diritti delle Azioni B (ivi inclusa le modifiche inerenti l'emissione di ulteriori Azioni di categoria speciale), fatta eccezione per le modifiche dello Statuto approvate in connessione con, e subordinatamente a, il verificarsi di un'IPO approvata ai sensi della successiva lettera (e);
 - (d) l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma sesto del codice civile;
 - (e) qualsiasi IPO, fatta eccezione nel caso di un'IPO strutturata in tutto o in parte come offerta di vendita e a condizione che, qualora sia perfezionata prima del 31 dicembre 2023 (incluso), l'IPO si perfezioni ad un Multiplo EBITDA Rilevante pari almeno a 14.
- 22.3 Qualora il Consigliere B (o uno dei due Consiglieri B qualora il consiglio di amministrazione sia composto da sei membri) nominato ai sensi del Paragrafo 21.1 sia Andrea Conte e ricopra la carica di amministratore delegato della Società, l'approvazione delle deliberazioni relative a fusioni o scissioni (diverse dalle fusioni con società con e/o tra le società del Gruppo) richiederà, oltre alle maggioranze di legge, tanto in prima quanto nelle successive convocazioni, anche il voto favorevole di un numero di Soci B nel complesso titolari di oltre il 50% delle Azioni B in circolazione.

Articolo 23 Organo amministrativo

- 23.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri deciso dall'assemblea ordinaria dei Soci compreso tra tre e sei, anche non Soci.
- 23.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

- 23.3 All'organo amministrativo sono conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione della Società, con facoltà di compiere, senza limitazioni di sorta, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, salvo quanto per legge o ai sensi del presente Statuto è riservato all'assemblea dei Soci.
- 23.4 Agli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche (quali il presidente, il vicepresidente o gli amministratori delegati), non spetta alcun compenso per l'espletamento della carica, salvo che sia diversamente deliberato dall'assemblea dei Soci, che può determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, nel qual caso il consiglio di amministrazione ne stabilisce la ripartizione. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica, che saranno rimborsate dalla Società previa presentazione di idonea documentazione probatoria.

Articolo 24 Presidente del consiglio di amministrazione, vice-presidenti e Comitato Esecutivo

Il consiglio di amministrazione:

- (a) nomina mediante deliberazione assunta con le maggioranze di legge il Presidente, ove a ciò non provveda direttamente l'assemblea
- (b) può nominare uno o più Vice-Presidenti, che sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri, nonché – anche di volta in volta – affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il segretario del Consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti;
- (c) può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Articolo 25 Amministratori delegati e procuratori

- 25.1 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, anche con facoltà di subdelega, fissandone le attribuzioni a norma di legge e di Statuto. L'organo amministrativo può anche nominare direttori, nonché institori, procuratori *ad negotia* e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 26 Convocazione del consiglio di amministrazione

- 26.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da uno qualsiasi dei consiglieri presso la sede della Società o altrove ogniqualvolta sarà ritenuto opportuno, mediante avviso fatto pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica. Nei casi di urgenza, il termine suddetto può essere ridotto a un giorno.
- 26.2 La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.
- 26.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal consiglio.
- 26.4 Il presidente della riunione è assistito da un segretario, designato dallo stesso anche tra non amministratori
- 26.5 In mancanza delle formalità suddette il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi. Tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- 26.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi a mezzo di videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il presidente della riunione, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il Notaio.
- 26.7 Il Presidente del consiglio di amministrazione, o il consiglio di amministrazione a maggioranza, può invitare a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione soggetti esterni.

Articolo 27 Deliberazioni del consiglio di amministrazione

- 27.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 27.2. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
- 27.2 Salvo quanto previsto nel successivo Paragrafo 27.3, le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società sulle seguenti materie ("**Materie Consiliari Rilevanti**") (i) saranno riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e, come tali, non saranno delegabili a singoli amministratori o procuratori (salvo che la relativa delibera di delega sia stata approvata con il voto favorevole di almeno un Consigliere B), e, (ii) qualora il Consigliere B (o uno dei due Consiglieri B qualora il consiglio di amministrazione fosse composto da sei membri) nominato ai sensi del Paragrafo 21.1 sia Andrea Conte e ricopra la carica di amministratore delegato, saranno adottate solo con una maggioranza che includa il voto favorevole di almeno un Consigliere B:
- (a) l'approvazione o la modifica di qualsiasi *business plan* o *budget*, anche consolidati;
 - (a) le proposte all'assemblea dei Soci relative a deliberazioni inerenti fusioni o scissioni (diverse dalle fusioni con/tra le società del Gruppo);
 - (b) l'assunzione di indebitamento a qualsiasi titolo (ivi incluso attraverso l'emissione di obbligazioni o di altri strumenti di debito) laddove tale assunzione renda, alla data di assunzione, il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA superiore a 1,5 (uno virgola cinque);
 - (c) l'acquisizione o la cessione a qualunque titolo di partecipazioni in altre società o di aziende o di rami di azienda;
 - (d) qualsiasi investimento o spesa di importo superiore a Euro 60.000,00 (sessantamila/00) per ciascuna operazione nella misura in cui non sia prevista nel budget di volta in volta vigente o sia superiore all'importo complessivo previsto nel budget di volta in volta vigente per il tipo di investimento o spesa in questione, fatta eccezione per investimenti diretti al rafforzamento del dipartimento finanza del Gruppo;
 - (e) l'assunzione o il licenziamento di (i) dirigenti o (ii) altri dipendenti o (iii) collaboratori che abbiano una retribuzione annua lorda superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila), fatta eccezione per assunzioni dirette al rafforzamento del dipartimento finanza del Gruppo;
 - (f) qualsiasi operazione che comporti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale della Società;
 - (g) qualsiasi modifica della data di chiusura dell'esercizio fiscale;
 - (h) l'approvazione di piani di incentivazione in azioni a favore di dipendenti o altri collaboratori;

- (i) la deliberazioni inerenti autorizzazioni a compiere le operazioni di cui alle Materie Consiliari Rilevanti che devono essere assunte dall'organo amministrativo di una società controllata;
- (j) la definizione delle istruzioni di voto e il conferimento dei relativi poteri e procure per l'esercizio dei diritti di voto nell'assemblea dei soci di qualsiasi società controllata dalla Società, anche di diritto estero, che deliberi sulle materie indicate nel precedente Paragrafo 22.3.

27.3 Fermo restando quanto stabilito nel precedente Paragrafo 27.2, le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società sulle seguenti materie (i) saranno riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e, come tali, non saranno delegabili a singoli amministratori o procuratori (salvo che la relativa delibera di delega sia stata approvata con il voto favorevole di almeno un Consigliere B), e, (ii) saranno adottate solo con una maggioranza che includa il voto favorevole di almeno un Consigliere B:

- (a) proposte all'assemblea in relazione all'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma sesto del codice civile;
- (b) accordi o operazioni con Parti Correlate al Socio A di Maggioranza (diverse da qualsiasi società del Gruppo), fatta eccezione per (i) le deliberazioni relative ai compensi dei consiglieri di amministrazione, e (ii) uno o più contratti di servizio tra la Società e una Entità Collegata Investcorp che prevedano un corrispettivo massimo annuo in favore di tale Entità Collegata Investcorp di Euro 100.000 (centomila/00) (oltre IVA e contributi);
- (c) la deliberazioni inerenti autorizzazioni a compiere le operazioni di cui al Paragrafo 27.3(a) e 27.3(b) che devono essere assunte dall'organo amministrativo di una società controllata;
- (d) la definizione delle istruzioni di voto e il conferimento dei relativi poteri e procure per l'esercizio dei diritti di voto nell'assemblea dei soci di qualsiasi società controllata dalla Società, anche di diritto estero, che deliberi sulle materie indicate nel precedente Paragrafo 22.2.

27.4 Le deliberazioni del consiglio vanno trascritte su apposito libro. Il verbale relativo è sottoscritto dal presidente e dal segretario, che potrà essere anche estraneo al consiglio e sarà designato a maggioranza dai consiglieri presenti.

Articolo 28 Rappresentanza

28.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli amministratori cui la stessa sia stata conferita dall'assemblea dei Soci all'atto della loro nomina o successivamente. In assenza di attribuzione della rappresentanza legale da parte dell'assemblea, la stessa spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza legale spetta, inoltre, in ogni caso (cioè sia in presenza che in assenza di un'attribuzione da parte dell'assemblea), agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti.

28.2 La firma sociale spetta, inoltre, singolarmente o collettivamente, alle persone investite di speciali poteri, nei limiti degli stessi.

Articolo 29 Nomina dei sindaci

29.1 Salvo quanto previsto nel successivo Paragrafo 29.2, un sindaco effettivo e un sindaco supplente, saranno nominati con deliberazione dell'assemblea cui concorreranno esclusivamente i Soci B con le maggioranze richieste ai sensi di legge per la nomina del collegio sindacale, restando escluso il diritto dei Soci A di partecipare a tali deliberazioni.

29.2 La previsione di cui al precedente Paragrafo 29.1 non si applicherà nel caso in cui tutti i sindaci (effettivi e supplenti) della Società siano eletti dall'assemblea ordinaria della Società con voto unanime di tutti i Soci A e di tutti i Soci B.

- 29.3 Qualora, per qualsiasi ragione o causa, venga a cessare dalla carica (i) il sindaco effettivo nominato dai Soci B ai sensi del Paragrafo 29.1, il medesimo sarà sostituito dal sindaco supplente nominato dai Soci B e, successivamente, da un nuovo sindaco effettivo nominato dai Soci B ai sensi del medesimo Paragrafo 29.1, o (ii) il sindaco supplente nominato dai Soci B ai sensi del Paragrafo 29.1, il medesimo sarà sostituito da un nuovo sindaco supplente nominato dai Soci B ai sensi del medesimo Paragrafo 29.1.
- 29.4 La nomina di tutti gli altri sindaci effettivi e supplenti della Società sarà deliberata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze richieste ai sensi di legge.

Articolo 30 Collegio sindacale

- 30.1 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi del precedente Articolo 29.
- 30.2 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 30.3 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 30.4 L'assemblea che nomina i membri del collegio sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico.
- 30.5 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Articolo 31 Riunioni del collegio sindacale

- 31.1 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
- 31.2 Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 31.3 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o, in sua assenza, il sindaco più anziano di età.

Articolo 32 Revisione legale dei conti

- 32.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale non sia obbligatoria, la Società potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, il quale, in tal caso, dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 32.2 L'assemblea, nel conferire, su proposta motivata dell'organo di controllo, l'incarico di revisione legale dei conti, deve determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per la intera durata dell'incarico - che ha la durata di tre esercizi sociali - e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale cessano dal loro ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 32.3 La società di revisione o il revisore legale nominati debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti richiesti dalla legge.
- 32.4 Le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione o del revisore legale sono regolati dalla legge.

Articolo 33 Bilancio di esercizio

- 33.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- 33.2 Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 34 Utili

- 34.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno un cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, andranno ripartiti nei modi e nella misura che disporrà l'assemblea all'atto della approvazione del bilancio.

- 34.2 I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Articolo 35 Recesso – Cause di recesso

Fatta salvo quanto previsto al Paragrafo 11.1 e fatta salva ogni altra disposizione di legge che attribuisca ai Soci inderogabilmente il diritto di recesso, hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni elencate nell'articolo 2437, 1° comma, del codice civile. Il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso di deliberazioni che stabiliscono la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di Azioni.

Articolo 36 Scioglimento

- 36.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o dal presente Statuto e per la scadenza del termine di cui all'Articolo 4.

- 36.2 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

- 36.3 In caso di scioglimento della Società si procederà ai sensi degli Articoli 2484 e seguenti del codice civile e l'attivo residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione di cui all'articolo 2493 del codice civile dovrà essere ripartito tra i soci nel rispetto delle rispettive partecipazioni nel capitale sociale.

- 36.4 In caso di revoca dello stato di liquidazione, spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 37 Clausola compromissoria

- 37.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (il "Regolamento").

- 37.2 Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri di cittadinanza italiana nominati dalla Camera Arbitrale di Milano. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

- 37.3 L'arbitrato avrà sede in Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese.

- 37.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

- 37.5 Il costo dell'arbitrato, ivi incluse le spese legali, sarà stabilito dagli arbitri che dovranno determinare la ripartizione delle spese con riferimento a qualsiasi decisione in conformità al Regolamento.
- 37.6 La presente clausola compromissoria non opererà con riferimento a qualsiasi controversia che, a norma di legge, non sia compromettibile in arbitrato, nel qual caso sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

Articolo 38 Domicilio dei Soci

Il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque effettuati dalla Società rispettivamente ai Soci, agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale e, se nominato, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati o, in mancanza di indicazione nel libro soci, la loro residenza o sede legale.

Articolo 39 Disposizioni finali

- 39.1 La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della Società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente Statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo Statuto stesso, anche se già vigenti alla data dell'acquisizione di dette partecipazioni o di assunzione di detti funzioni e incarichi.
- 39.2 Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.